

*Ad Alda Pasini,
meravigliosa donna.*

INDICE

- **CAPITOLO 1**
'RELIGIONE NELLA SCUOLA PUBBLICA'
 - 1.1 La scuola nella società multiculturale.....**3**
 - 1.2 L'istruzione religiosa in Europa.....**11**
 - 1.3 La religione nella scuola pubblica italiana.....**24**

- **CAPITOLO 2**
'SCUOLA E PRATICHE RELIGIOSE: IL CASO DELLE BENEDIZIONI PASQUALI'
 - 2.1. Atti di culto e sentenza Fontanelli.....**39**
 - 2.2. Il parere del Consiglio di Stato.....**50**
 - 2.3. L'eco a livello nazionale ed internazionale.....**59**

- **BIBLIOGRAFIA.....68**

- **SITOGRAFIA.....69**

CAPITOLO PRIMO

RELIGIONE NELLA SCUOLA PUBBLICA

1.1. LA SCUOLA NELLA SOCIETA' MULTICULTURALE

La scuola riveste un ruolo importantissimo all'interno della società: costituisce la sorgente primaria per la formazione di ogni individuo.

La scuola pubblica rappresenta uno strumento di integrazione tra diverse etnie "e *deve operare perchè il fanciullo abbia basilare consapevolezza delle varie forme di diversità e di emarginazione allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi o pregiudizi nei confronti di persone e culture*"¹.

L'istruzione scolastica non solo ha come scopo la formazione culturale, ma, punta anche a creare i cittadini del futuro. In sostanza, *"la scuola pubblica deve rappresentare il luogo in cui un ordinamento giuridico attento alla diversità e teso a promuovere e tutelare le differenze recupera un irrinunciabile momento unitario, trasmettendo a tutti gli individui quei valori che, pur nell' ambito delle diverse inclinazioni ideologiche, culturali e religiose, ne fanno cittadini di un medesimo Stato."* ²

¹ Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Circolare n. 73, 2 Marzo 1994, Parte I, punto 3 *"L'educazione interculturale nei programmi scolastici"*
www.immigrazione.biz/stampacircolare.php?id=597

² N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, Libellula Edizioni, Tricase, 2012, p. 17

All'interno delle aule scolastiche si promuovono i valori di multiculturalità, accoglienza ed integrazione mediante la promozione della tolleranza e dell'apertura verso il prossimo, in quanto *"la presenza nelle scuole di alunni di diversa provenienza sociale, culturale, etnica e con differenti capacità ed esperienze di apprendimento costituisce ormai, nella società plurale e globalizzata in cui viviamo, un dato strutturale in continuo aumento, tanto da interessare l'intero sistema di istruzione e, sia pure in maniera non uniforme, non solo le istituzioni scolastiche delle grandi aree urbane, ma anche quelle dei medi e piccoli centri."*³

Rispetto al passato, però, l'ordinamento scolastico ha risentito dei profondi cambiamenti all'interno della società, divenuta multiculturale e multireligiosa: la globalizzazione ha inciso notevolmente su tale situazione creando un assetto scolastico mutato, diverso, nuovo rispetto a quello di qualche anno fa.

L'Italia ha iniziato a 'fare i conti' con il cambiamento agli inizi degli anni ottanta, periodo storico in cui il numero degli alunni stranieri frequentanti scuole pubbliche, crebbe sensibilmente.

Fino agli anni settanta il nostro era sostanzialmente un Paese di emigrazione: la percentuale di chi cercava fortuna all'estero era assai elevata, mentre raramente si verificavano episodi di persone straniere che cercassero fortuna in Italia.

E' negli anni ottanta che si iniziò a registrare un numero elevato di bambini non italiani presenti nelle scuole pubbliche: se in un primo momento l'accoglimento degli alunni stranieri avvenne senza una norma adeguata, successivamente tramite circolari ministeriali si cercò di regolarizzare il tutto. Le prime circolari ministeriali, quindi, presero atto delle trasformazioni

³ Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, C.M. n.2, Roma, 8 Gennaio 2010, hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101

che stavano avvenendo nella nostra nazione e sottolinearono l'importanza della multiculturalità come valore, non come problema da estirpare.

A titolo di esempio, basti ricordare che la legge 40/1998 stabilisce:

"I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica"⁴, poi "l'effettività del diritto allo studio e' garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana."⁵

Infine, *"La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni."⁶*

Oggi circa il 9,54% della popolazione studentesca non ha nazionalità italiana.

L'Italia ha fatto dei notevoli passi avanti per rendere la scuola pubblica un luogo di integrazione: un esempio è quanto successo nel 2010, quando *"per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d'anno, la possibilità di seguire un efficace processo di insegnamento-apprendimento – e quindi una loro effettiva integrazione – le scuole attivano dal prossimo anno 2010/2011 iniziative di alfabetizzazione linguistica anche utilizzando le risorse che saranno messe a*

⁴ L. 40/1988 art.36 co.1

⁵ L. 40/1988 art.36 co.2

⁶ L. 40/1988 art.36 co.3

disposizione dalla legge 440/97 e con opportune scelte di priorità nella finalizzazione delle disponibilità finanziarie relative alle aree a forte processo migratorio."⁷

Lo Stato ha deciso di scegliere la strada dell' apertura, abbracciando gli ideali di multiculturalismo ed interculturalismo.

Le linee pedagogiche della Scuola italiana mirano a non accentuare le differenze, bensì ad amalgamarle, prediligendo l'integrazione e la fusione tra diverse culture invece di seguire una strada etnocentrica.

Già il D.M. 9 Febbraio 1979 sottolineava l'importanza di avere una scuola "*non ancorata ad un'unica interpretazione della realtà, ma effettivamente aperta a tutti i fermenti e agli apporti del mondo esterno.*"⁸

La Circolare Ministeriale 26 Luglio 1990, n. 205 sottolineava l' eguaglianza di tutti gli studenti: "*gli alunni stranieri sono prima di tutto alunni: bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con le loro individualità e differenze, fra le quali l'appartenenza ad una diversa etnia si colloca come una delle variabili da prendere in considerazione*"⁹.

La scuola interculturale è un dialogo tra visioni diverse che deve essere accompagnato e costruito, chiudendo quindi le porte a stereotipi e pregiudizi: ulteriore rafforzamento di questo concetto si ha con il D.L. n. 76/2005: "*la fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi (...) i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi*

⁷ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, C.M. n. 2, Roma, 8 Gennaio 2010, 3.Criteri Organizzativi, d) Competenze linguistiche negli alunni stranieri
hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101

⁸ D.M. 9 Febbraio 1979, Parte I, d), n. 4
www.edscuola.it/archivio/norme/edfisica/dm_9_79.html

⁹ Circolare Ministeriale 26 luglio 1990, n. 205, parte IV
www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm205_90.html

dell'articolo 4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 7 del presente decreto."¹⁰

Per formare una scuola multiculturale e pluralista è necessario innanzitutto evitare di ghettizzare gli stranieri con la creazione di classi differenziate (classi di italiani e classi di immigrati). Tale errore è stato fatto a Milano, precisamente in una scuola elementare sita a San Siro. In questa non era prevista la "classe mista". I banchi della sezione I A dell' a.s. 2015 erano occupati interamente da bambini cinesi e moldavi. Contava, quindi, solo extracomunitari che non sapevano, inoltre, parlare l'italiano.

Situazione analoga è avvenuta a Bologna, nell'istituto Besta, in cui è stata creata una sezione composta esclusivamente da 22 studenti di nazionalità non italiana: è stata battezzata "*classe liquida*". Tale impostazione lede apertamente i principi a cui dovrebbe ispirarsi la scuola pubblica.

In questo modo, infatti, viene meno ogni speranza d' integrazione e si creano delle vere proprie divisioni.

Nonostante questi episodi negativi, la scuola pubblica è incentrata sull'accoglienza delle diversità e non sull' esclusione della persona 'diversa'. La scuola pubblica poggia su principi generali, primo fra tutti quello dell' *universalismo*.

È lì che viene attuato il riconoscimento dello straniero prima di tutto come "*persona*" e viene riconosciuta l'esistenza di diritti che vanno tutelati a prescindere dalla nazionalità dell'individuo: in questo caso, l'applicazione delle norme della "Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia", approvata nel 1989 e ratificata dall' Italia nel 1991.

¹⁰ D.L. n.76/2005 art.1 co. 6

“Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”¹¹ :

sono punti che l'Italia ha deciso di fare propri e di porli come fondamenta delle politiche sociali e scolastiche che portano ad interventi per migliorare la situazione di bambini e ragazzi extracomunitari.

Conseguentemente c'è la presa di coscienza che l'istruzione è un diritto di ogni bambino, anche se non italiano, partendo dal presupposto che il sapere non può mancare nella formazione di alcun fanciullo.

La scuola deve essere accessibile a tutti.

Altro principio è la *"Scuola Comune"*, ossia l'inserimento del bambino deve avvenire nelle normali classi, evitando quindi aule separate e *"classi ghetto"* poiché *"le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque."*¹²

Infine, *l'intercultura*.

"La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale – ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra le culture – per tutti gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita della classe. Scegliere l'ottica interculturale significa, quindi, non limitarsi a mere strategie di integrazione degli alunni immigrati, né a misure compensatorie di carattere speciale. Si tratta, invece, di assumere la diversità come

¹¹ Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, art.2

¹² LEGGE 10 marzo 2000, n. 62 - *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.*

*paradigma dell'identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l'intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica). Tale approccio si basa su una concezione dinamica della cultura, che evita sia la chiusura degli alunni/studenti in una prigione culturale, sia gli stereotipi o la folklorizzazione."*¹³

Come strumento d'integrazione, importanti sono le pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola.

Fondamentali, in questa direzione, sono l'apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione del plurilinguismo.

Concludendo, *"quello dell'istruzione sembra essere il campo che reagisce con maggiore sensibilità alle trasformazioni sociali e demografiche in atto, il luogo strategico delle politiche di integrazione come delle politiche di assimilazione, il perimetro in cui si incontrano coscienze prive della capacità critica, (...) e in cui si formano i cittadini di domani, i protagonisti di società incerte sulla nozione di cittadinanza, sulle possibilità di coesistenza tra culture diverse e sulle forme attraverso cui declinare la propria nuova identità"*¹⁴ e ricordando come *"la scuola stessa vive attualmente una stagione delicata per quanto riguarda la ridefinizione della sua propria dimensione educativa e culturale, alla ricerca di convenienti equilibri tra gli indirizzi che vorrebbero salvaguardarne la sua finalizzazione all'apprendimento di obiettivi prettamente cognitivi e all'educazione globale della persona e del cittadino."*¹⁵

¹³ Ministero della Pubblica Istruzione, *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*, 2007
hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cecf0709-e9dc-4387-a922-eb5e63c5bab5/documento_di_indirizzo.pdf

¹⁴ A. LICASTRO, *Il diritto ecclesiastico delle religioni nei paesi dell'Unione Europea*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 123, cit. in N. FIORITA, A. VISCOMI, *Istruzione e libertà religiosa. Le scuole delle organizzazioni in tendenza*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 5

¹⁵ A. LICASTRO, *Il diritto ecclesiastico delle religioni nei paesi dell'Unione Europea*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 12

La via da seguire, sembra quella secondo cui *"solo uno sforzo unitario, che coinvolga anche gli immigrati e riconosca loro un pieno protagonismo, è in grado di preparare un futuro più soddisfacente per l'Italia, mentre ostacolano la coesione sociale i trattamenti discriminatori e le normative eccessivamente rigide come quella sul riconoscimento della cittadinanza, inadeguata alle attese dei minori figli di stranieri per circa i due terzi nati in Italia. Si tratta di numeri elevati, che connotano l'Italia come terra d'asilo e paese di immigrazione"*¹⁶ e che evidenziano le profonde trasformazioni in atto all'interno della nostra nazione, che indicano quindi come la strada intrapresa dell'interculturalità sia l'unica possibile via per adeguarsi ai tempi che cambiano.

*"L'educazione interculturale" infatti "avvalora il significato di democrazia, considerato che la "diversità culturale" va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone. Pertanto l'obiettivo primario dell'educazione interculturale si delinea come promozione delle capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo l'accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento."*¹⁷

¹⁶ CARITAS E MIGRANTES, Dossier Statistico Immigrazione, 2012, 22° rapporto, 2012, p. 14

¹⁷ Circolare Ministeriale 26 luglio 1990, n. 205, sezione VI, L'educazione interculturale, www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm205_90.html

1.2 L' ISTRUZIONE RELIGIOSA IN EUROPA

Il tratto distintivo della scuola pubblica è che essa è laica e plurale: è una scuola di tutti e per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di genere, di religione.

L'ordinamento scolastico risente dei sistemi di relazioni chiese-Stato che vanno da quello "confessionista" che, com'è noto, assume una religione come propria oppure dominante; a quello di separazione, che *"con caratteristiche che spaziano dall' atteggiamento ostile a quello amichevole accoglie il principio di distinzione tra la sfera temporale (il profano) e la sfera spirituale (il sacro), riconosce e garantisce il pluralismo confessionale e una condizione egualitaria a tutte le confessioni."*¹⁸

L'adesione all'uno o all'altro sistema ha delle ripercussioni anche nel settore scolastico.

Un insegnamento confessionale della religione, un'educazione alla fede religiosa, qualunque essa sia, dovrebbe essere compito delle famiglie e delle relative confessioni religiose, ma non dello Stato.

Un'impostazione diversa da questo genere deriva dall'idea di religione di Stato o da un'idea di Stato confessionale.

Oggigiorno il rapporto Stato-Chiesa ha subito notevoli mutamenti, dovuti ad una serie di fattori, in primis al cambiamento della composizione della società.

Ma, *"sebbene la legislazione degli Stati europei sia divenuta da tempo formalmente autonoma da questa o quella religione, alcune di esse non hanno mai smesso di orientarne (o*

¹⁸ G. CASUSCELLI, *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli Editore, Torino, 2012, pag. 7

tentare di orientarne) il contenuto, almeno quando si tratta di temi cosiddetti sensibili."¹⁹

L'esempio più evidente è rappresentato dallo Stato italiano.

Occorre tenere in considerazione che la consistente ondata migratoria, che ha interessato l'Europa negli ultimi decenni, ha prodotto profonde e positive modifiche strutturali trasformando la società in una società multietnica, multiculturale e multireligiosa.

*Le più svariate culture calcano e calcheranno il territorio europeo poiché "all'origine dei flussi migratori troviamo un mondo continuamente turbato da focolai di guerra, di cui alcuni conosciuti ed altri che continuano ad essere conflitti dimenticati, e da uno squilibrato andamento dello sviluppo e dell'occupazione. Si tratta di persone che lasciano i loro paesi per sfuggire a guerre e persecuzioni, o a condizioni economiche, climatiche e politiche che rendono difficili, se non impossibile, la sopravvivenza."*²⁰

Per tale motivo il multiculturalismo si insedia in maniera ormai inarrestabile all'interno dello spazio pubblico degli Stati. I Paesi dell'Unione europea hanno deciso, quindi, di modellare le proprie strutture in base alle esigenze presenti sui propri territori, avvalendosi e sottoscrivendo l'articolo 22 della Carta di Nizza che risulta fondamentale in tale contesto: "*L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.*"

Così, "la lettura unitaria dell'art. 22 favorisce, a ben vedere, il superamento della visione statica di un'entità derivante e assicurata esclusivamente da comunità rigidamente determinate e determinabili grazie all'assenza di confini rigidi tra cultura, religione, lingua e, quindi, tra comunità culturali, religiose, linguistiche. Questa tipo di lettura, abbattendo il diaframma tra cultura e religione, consente, quindi, di verificare l'applicabilità ai conflitti multiculturali del

¹⁹ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p.8

²⁰ CARITAS E MIGRANTES, *Dossier statistico immigrazione 22° rapporto*, 2012, pag. 13

metodo, storicamente e giuridicamente collaudato, di analisi e soluzioni dei conflitti multireligiosi nello spazio pubblico."²¹

La scuola multiculturale riflette la società ed in tal senso vanno registrati gli sforzi che gli Stati dell' UE stanno facendo per accogliere quello che viene definito l'assalto del multiculturalismo, poiché *"non v'è dubbio che negli Stati occidentali, laici e plurali, le confessioni sono da tempo propense, ad esempio, a difendere una pluralità di spazi di libertà individuale e collettiva, a proteggere i diritti delle minoranze, a promuovere la partecipazione, a rivendicare il principio dell' autonomia di soggetti diversi dallo Stato, contribuendo così ad accrescere in maniera significativa la cifra di democrazia reale delle società in cui agiscono.*"²²

Il tutto trova protezione nel principio di laicità, *"che disegna una linea di principio, entro cui le differenze in materia di religione, positive o negative, possono coesistere in maniera giuridicamente equiparata, non svantaggiosa per gli uni a causa del vantaggio ingiusto per gli altri, grazie all' egualitarismo costituzionale, che peraltro autorizza discriminazioni positive: le differenze, quindi, trovano un limite nel divieto di segmentazione, di apartheid, e cioè negli stessi fondamenti normativi della Costituzione da cui traggono legittimità.*"²³

Tale principio è applicabile ai conflitti propri della società multiculturale: infatti, *"le culture sono incommensurabili ed è insensato giudicare inaccettabile l'una dal punto di vista dell'altra, sono tutte legittime e ne va garantita la convivenza.*"²⁴

L' Europa viene spesso dipinta come *"caratterizzata dalla permanenza di un grado elevato di separazione tra l'ordine spirituale e l'ordine temporale delle cose e di una rigida neutralità*

²¹ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 35-36

²² N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p.8

²³ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 36

²⁴ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 37

dello Stato"²⁵ che avvia "alla tendenziale separazione fra società civile e società religiosa, fra politica e diritto da un lato e religione dall'altro, che porta i singoli Stati a forme di separazione contrattuale e di neutralità collaborativa con le confessioni"²⁶; ciò porta ad uno slancio verso misure normative che eliminano punti di discriminazione in favore del pluralismo religioso e del multiculturalismo.

Tuttavia, "il riconoscimento di un pluralismo normativo senza limiti si risolve in realtà nella creazione di una pluralità di monismi."²⁷

L'insegnamento della religione viene attuato secondo diverse tipologie.

Il "modello dell' insegnamento obbligatorio cristiano" è adottato dall' Inghilterra e dalla Danimarca.

Per quanto riguarda il modello inglese, l' Education Reform Act del 1988 ha previsto che "ogni programma concordato deve riflettere il fatto che le tradizioni religiose in Gran Bretagna sono prevalentemente cristiane, pur dovendosi rendere conto dell'insegnamento e delle pratiche delle principali religioni presenti in Gran Bretagna."²⁸

All'interno delle scuole inglesi è presente il Sacre (Standing Advisory Council on Religious Education), cioè un Consiglio composto da rappresentanti della Chiesa d' Inghilterra, delle altre religioni che compongono il Paese, del corpo docenti e infine uno in rappresentanza dell' autorità scolastica.

Inoltre, secondo quanto enunciato dall'articolo 70 dello Schools Standards and Framework Act del 1998 è previsto l'obbligo degli alunni alla partecipazione di un atto di culto collettivo che deve essere in tutto o in gran parte di carattere genericamente cristiano.

²⁵ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p.9

²⁶ G. CASUSCELLI, *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 35

²⁷ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p.39

²⁸ Articolo 375, parte 3, Education Act 1996

*"L'insegnamento della religione ha carattere obbligatorio (come anche l'atto di culto) ma è previsto il diritto incondizionato alla dispensa sia dalla frequenza dell'insegnamento della religione, sia dalla partecipazione all'atto di culto collettivo, sia da entrambi."*²⁹

Parimenti in Danimarca, l'ora di religione è offerta dalla scuola primaria a quella secondaria: il fulcro è l' "educazione al cristianesimo", con attenzione particolare alla tradizione luterana.

Il "modello dell' insegnamento obbligatorio di tipo confessionale" è tipico, invece, della Grecia, in cui "la religione predominante è quella della Chiesa orientale ortodossa cristiana."³⁰

L'articolo 16 della Costituzione greca disciplina il ruolo dell' istruzione religiosa per lo Stato: *"L'istruzione costituisce una funzione fondamentale dello Stato. Essa ha per scopo la formazione morale, culturale, professionale e fisica dei greci, lo sviluppo della loro coscienza nazionale e religiosa e la loro formazione di cittadini liberi e responsabili"* ; ciò implica *"l'insegnamento della religione come componente costitutiva della missione educativa e formativa dello Stato. Il riferimento costituzionale alla coscienza religiosa, a rigore, avrebbe un valore generico, ma è pacifico che esso va letto in funzione del principio confessionista, e quindi tenendo conto che in Grecia la religione ortodossa è religione predominante."*³¹

I programmi ministeriali hanno duplice finalità: l' apprendimento degli aspetti della fede ortodossa e la conoscenza del significato del culto cristiano.

Il medesimo modello è adoperato in Germania.

Anche all'interno della Costituzione tedesca trova cittadinanza la religione, qualificata come disciplina ordinaria, poiché *"l'insegnamento religioso è materia ordinaria d'insegnamento nelle*

²⁹ A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni dei paesi dell'Unione Europea*, cit., p.130

³⁰ Costituzione della Repubblica Greca del 1975, art. 3.1.
host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Lex-doc/Gr_cost.pdf

³¹ A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni dei paesi dell'Unione Europea*, cit., p. 132

scuole pubbliche, a eccezione delle scuole non confessionali. Restando salvo il diritto di controllo dello Stato, l'insegnamento religioso è impartito in conformità ai principi delle comunità religiose. Nessun insegnante può essere obbligato contro la sua volontà a impartire l'insegnamento religioso."³²

La natura ordinaria della materia riconduce al carattere obbligatorio dell'insegnamento e l'onere a carico dello Stato di tutti i costi di gestione, nonché alla valutazione tramite esami.

In alcuni Länder, però, sono rinvenibili delle eccezioni: l'insegnamento della religione non è di per sé curricolare ma funziona di fatto come materia alternativa ad un insegnamento curricolare laico di "Etica".

Ciò succede nei Länder di Brandeburgo e di Berlino in cui la popolazione, a seguito di un referendum, ha respinto l'ipotesi di introdurre l'insegnamento della religione nel curriculum obbligatorio. Nel caso si chieda la dispensa dall'ora di religione, sono stati attivati dei corsi quali "Valori e Norme", nella Bassa Sassonia. In Baviera e a Stoccarda la materia alternativa è stata ribattezzata "Etica", a Brandeburgo invece "Forme di vita".

All'interno del *"modello dell'insegnamento facoltativo di tipo confessionale"*, invece, *"è necessario operare un'ulteriore ripartizione, per distinguere i sistemi che assicurano alle confessioni religiose (in genere quelle riconosciute) una posizione tendenzialmente paritaria, da quelli in cui, invece, una confessione gode di un regime giuridico particolare e vantaggioso rispetto ad altri gruppi."*³³

La prima ipotesi è vigente in Olanda in cui è previsto sia l'insegnamento della religione sia un insegnamento alternativo: *"che si tratti di un insegnamento di carattere tipicamente*

³² Legge Fondamentale per la Repubblica Federale Tedesca, art.7 par.3
www.consiglio Veneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/de/zGermania_sin.pdf

³³ A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni dei paesi dell'Unione Europea*, cit., p. 137-138

confessionale, si desume chiaramente dalla previsione della legislazione in materia secondo cui esso è impartito da insegnanti che sono a tal fine designati dalle rispettive confessioni. A rafforzare ulteriormente lo standard di trattamento paritario, interviene poi la norma che richiede una analoga designazione di docenti (da parte delle organizzazioni di carattere filosofico o umanistico) anche per l'insegnamento di credenze non religiose. La scuola si limita così ad ospitare un servizio all'interno dell'orario e dei locali scolastici, cui contenuti dipendono essenzialmente dagli insegnanti autorizzati dalle varie confessioni religiose a tenere il corso."³⁴

Altro esempio è dato dall'esperienza lettone: la religione cristiana, secondo quanto enunciato dall' articolo 6 parte 2 della Legge sulle organizzazione religiose, prevede l'insegnamento della religione cattolica solo in caso di richiesta scritta. Lo stesso accade in Ungheria, in cui corsi di religione di tipo confessionale sono attivati su richiesta di studenti.

Nella seconda ipotesi, rientrano Spagna e Portogallo.

La Spagna prevede l'obbligo dell' insegnamento della religione cattolica a tutti i livelli di scuola, da quella dell'infanzia al liceo, ma dalle superiori non fa più media.

I programmi sono stabiliti dalla Conferenza Episcopale a cui compete proporre i libri di testo. Gli insegnanti sono assunti dallo Stato, con incarico provvisorio ovvero un anno, sulla base dell'idoneità concessa dal Vescovo.

L'accordo tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo del 1979 prevede infatti l'ora di religione basata in conformità con la dottrina della Chiesa Cattolica, relegando gli insegnamenti di altre confessioni religiose a luoghi privati, fuori dall' orario scolastico.

"Il testo vigente della Ley Organica de Educaciòn, modificando la disciplina precedente, non dispone che ci sia una materia alternativa a quella avente carattere religioso, ma solo che

³⁴ A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni dei paesi dell'Unione Europea*, cit., p. 138

gli istituti scolastici predispongano tutte le misure necessarie a garantire che gli studenti che decidano di non frequentare quell' insegnamento ricevano un'adeguata attenzione educativa. Lo stesso provvedimento precisa che queste misure organizzative non potranno in alcun caso comportare l'apprendimento di nozioni associate allo studio del fattore religioso.

Con riferimento più specifico alla religione cattolica, va detto che l'insegnamento viene qualificato comunemente come obbligatorio nell'offerta da parte della scuola ma libero nella scelta da parte degli studenti interessati, Diversamente, non è obbligatoria l'offerta dell'insegnamento delle altre religioni"³⁵ nonostante sia previsto, ipoteticamente, nelle intese firmate dallo Stato spagnolo con le confessioni religiose islamiche, evangeliche ed ebraiche.

Quindi, "anche qui la scuola ha l'obbligo di assicurare questo insegnamento, mentre i genitori esprimono, all'atto dell'iscrizione dei propri figli, la loro scelta circa la frequenza del corso."³⁶

In Portogallo, a seguito del Concordato del 2004, è previsto che "la Repubblica Portoghese garantisce le condizioni necessarie per assicurare, nei termini del diritto portoghese, l'insegnamento della Religione e Morale Cattolica negli istituti pubblici non superiori, senza alcuna forma di discriminazione."

E' garantito, inoltre, l'insegnamento anche per le confessioni minoritarie nel caso risulti una richiesta formulata da almeno dieci studenti.

Nella cattolica Polonia l'insegnamento è facoltativo, confessionale ed è valutato con la stessa scheda delle altre discipline, però non fa media e non incide sulla promozione o bocciatura: "la religione di una Chiesa o di un'altra comunità religiosa la cui condizione

³⁵ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p.19

³⁶ A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni dei paesi dell'Unione Europea*, cit., p. 140

giuridica è regolata dalla legge può essere oggetto di studio nella scuola, tuttavia non può essere violata la libertà di coscienza e di religione delle altre persone."³⁷

Dal 2010 è entrata come materia a scelta tra quelle facoltative per l'esame di maturità. Anche altre confessioni cristiane (ortodossa, luterana, metodista, battista, mariavita, avventista) vantano l'insegnamento religioso nella scuola pubblica.

L'insegnante di religione è membro del Consiglio scolastico con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. L'incarico viene attribuito dal preside sulla base della "missio canonica" che viene rilasciata dall'autorità ecclesiastica diocesana.³⁸

Un caso particolare è rappresentato dalla Repubblica Ceca, in cui l'insegnamento della religione risulta una disciplina opzionale e facoltativa, inserita dopo la fascia oraria obbligatoria. Gli insegnanti sono pagati dallo Stato al pari degli altri, ma per insegnare necessitano di un mandato del Vescovo. La responsabilità della designazione e formazione degli insegnanti spetta alla Chiesa che li controlla con propri ispettori in collaborazione con quelli statali.

Il "*modello dell'insegnamento di tipo non confessionale*" prevede lo studio della religione e dell'etica con particolare riferimento alle tradizioni delle confessioni religiose, filosofiche e sulle credenze di natura non religiosa.

Svezia ed Estonia seguono tale modello: l'insegnamento della religione è facoltativo e non confessionale, ed offre una base nozionistica circa le credenze religiose in generale senza prediligere una specifica.

Ma il caso più innovativo e particolare, unico nel suo genere, è quello francese.

³⁷ Costituzione della Repubblica Polacca, art.53, par. 4
www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/pl/polonia.pdf

³⁸ www.lastampa.it

Secondo l'articolo 1 della Costituzione francese, *"la Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le credenze"* ed entrando nel dettaglio dell' ambito scolastico, l'art. 7 prevede *" la laicità garantisce agli allievi l'accesso a una cultura comune e condivisa."*

Il sistema scolastico francese, quindi, si presenta come assolutamente laico ed estraneo ad ogni forma di religiosità.

"Ciò non significa, beninteso, che l' ordinamento scolastico si disinteressi totalmente delle esigenze educative degli alunni in ordine all' esperienza religiosa. Però, anziché consentire alla scuola di essere strumento attivo di contenuti, conoscenze, pratiche religiose, si mira piuttosto ad evitare che proprio essa possa costituire un fattore ostativo dello svolgimento del naturale compito educativo proprio dei genitori e delle chiese,

*Ne deriva la proclamazione del principio della neutralità dell' insegnamento e quello della tutela della libertà religiosa degli alunni."*³⁹

La presa di posizione netta e chiara della Francia ha portato alla risoluzione, seppur in maniera drastica, di alcune problematiche inerenti ai simboli ed ai costumi religiosi.

L'articolo 14 della Costituzione francese ricorda come *«è proibito portare segni o abiti attraverso i quali gli allievi manifestino in modo ostentato un' appartenenza religiosa».*

Il "casus belli", in tale occasione, fu la "questione del velo", scoppiata in Francia a ridosso degli anni novanta. L'uso di capi richiamanti una specifica religione furono tacciati come in contrasto con il principio di laicità previsto dall' ordinamento francese.

³⁹ A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni dei paesi dell'Unione Europea*, cit., p.144

In un primo momento, il Consiglio francese affermò che l'esibizione di un capo di abbigliamento rievocante una determinata religione non era in contrasto con il principio supremo di laicità poiché esprimeva la libertà di espressione.

Nel 1994 l'orientamento cambiò, portando la Francia ad allargare l'estensione del principio di laicità ad ogni ambito pubblico: la Circolare del Ministro dell' educazione nazionale sancì l'ammissione dei segni discreti e l'esclusione di quelli ostentatori.

Nel 2004, infine, venne ratificata la "Legge Laicità", che inserì nell'ambito scolastico una novità: *"nelle scuole, nei collegi e nei licei pubblici è vietato portare segni o tenute attraverso i quali gli alunni manifestano ostensibilmente una appartenenza religiosa. Il regolamento interno precisa che l'avvio di un procedimento disciplinare è preceduto da un dialogo con l'alunno"* precisando che *"i segni e i capi di vestiario la cui esibizione conduce a farsi immediatamente riconoscere per la propria appartenenza religiosa, come il velo islamico, comunque denominato, la Kippah, o una croce di dimensioni manifestamente eccessive."*

Un tema particolarmente conflittuale riguarda l'esposizione dei simboli religiosi all'interno delle scuole.

In Italia l'esposizione del crocifisso nelle scuole, sebbene abbia causato numerose polemiche, non è stato dichiarato in contrasto con il principio di laicità, sancito per la prima volta nella storica sentenza 203/1989.

In Francia, invece, è vietato esporre simboli religiosi in qualsiasi luogo pubblico, poiché *"l'art. 28 della legge di separazione del 1905 contiene anzi un divieto destinato ad avere una sfera di applicazione assai più ampia, in quanto proibisce l'apposizione di segni o emblemi religiosi sui monumenti pubblici come in qualsiasi altro luogo pubblico (tra cui vanno*

ovviamente ricomprese le scuole paritarie di ogni ordine e grado, le uniche eccezioni essendo previste per gli edifici di culto, i cimiteri, le tombe, i musei o le esposizioni)."⁴⁰

Un principio laico, sostanzialmente, totalizzante.

"La laicità valore a sé stante, ostile agli altri valori, inaccogliente, per dir così: disinfectante, tanto da apparire una religione a sua volta, riflette la concezione francese dei diritti, 'statatalista, obbiettiva e legislativa'.

Sotto questo segno, la legge sui segni religiosi – pur contenendo adattamenti da non sottovalutare nell'esame dell'effettiva portata attuale della laicità francese- si iscrive in una costante tradizione che ha portato la Francia non solo ad apporre una riserva all'art.27⁴¹ al momento dell'adesione del Patto sui diritti civili e politici del 1966 ma anche a ritenere contrarie ai principi costituzionali di eguaglianza, di indivisibilità della Repubblica e di unicità del popolo francese, le disposizioni della Carta europea del 5 Novembre 1992 che conferiscono ai gruppi di persone parlanti una lingua regionale o minoritaria."⁴²

Nonostante le differenze tra i vari Paesi europei, la scuola sta cercando di rispondere adeguatamente ai cambiamenti in atto: l'evoluzione del sistema scolastico avvenuto in Europa sembra una risposta alle esigenze delle minoranze presenti nelle varie nazioni.

Le nazioni europee stanno provando ad abbracciare interamente alcuni principi fondamentali per la ristrutturazione della società, quale, ad esempio, l'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Uomo che afferma *"Ogni persona ha diritto all'educazione. Essa*

⁴⁰ A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni dei paesi dell'Unione Europea*, cit., p.79

⁴¹ *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici:*

Art. 27: "In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo."

⁴² N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p.44

dev'essere gratuita, almeno per quanto riguarda l'insegnamento elementare e fondamentale. L'insegnamento elementare è obbligatorio. L'insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso. L'accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza, in base ai meriti."

L'istruzione diviene in quest'ottica un diritto che "non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche."⁴³

L'Italia, seppur con una metodologia assai differente dall'esperienza francese, ha compiuto dei notevoli passi in avanti rispetto all'immobilismo che aveva caratterizzato gli anni del dopo guerra.

⁴³ Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art.2

1.3. LA RELIGIONE NELLA SCUOLA PUBBLICA ITALIANA

L'Italia, seppur abbia impostato una scuola laica presenta alcuni profili che potremmo definire problematici.

Un esempio in questo senso è dato dall'ora di religione.

*"Nell' ambito più generale del diritto allo studio, tutto quanto riguarda l'istruzione religiosa ha assunto connotazioni sempre più articolate e problematiche."*⁴⁴

Le leggi stilate sullo spinoso argomento riguardante la religione all'interno della scuola pubblica appaiono oggi non in linea con la mutata società, nonostante gli sforzi del settore scolastico e della giurisprudenza italiana di colmare ogni lacuna inerente questo ambito.

La struttura su cui poggia l'ordinamento giuridico attuale per quanto concerne la religione ed il suo insegnamento nasce da decisioni ed accordi passati.

Il Regio Decreto dell' 1 Ottobre 1923, stabiliva all' articolo 3 che *"a fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica."*

L'obbligatorietà dell'IRC non toccò solo la scuola elementare ma venne estesa alle scuole secondarie inferiori.

Dopo la caduta del fascismo ed il passaggio dell'Italia da monarchia a Repubblica, non avvennero rilevanti novità per quanto concerne l'ora di religione.

Il superamento delle leggi siglate dal Regime Fascista si fermò ad uno stadio più formale che sostanziale: *"nello stesso modo in cui la rivoluzione fascista non aveva comportato*

⁴⁴ M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli Editore, Torino, 2010, p.195

l'introduzione di reali modifiche in ordine dell'insegnamento religioso, l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, con i suoi nuovi principi di libertà religiosa e di uguale libertà delle confessioni religiose, non produce alcuna variazione significativa nella disciplina allora vigente."⁴⁵

Fino al 1984, anno del Concordato stilato tra la Santa Sede e lo Stato italiano, vi fu immobilismo per quanto concerne la religione: con il suddetto protocollo si respinse l'idea di uno Stato confessionale anche se *"la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.*"⁴⁶

Trattasi *"di una forma non del tutto lineare, che fonda la riproposizione dell'insegnamento su un indubitabile valore culturale e storico del cattolicesimo la cui funzione sarà però successivamente contraddetta dalla permanente natura catechetica di tutti i principali elementi del corso di religione cattolica, generando così quell'ambiguità di fondo che è la principale nota caratteristica della disciplina vigente.*"⁴⁷

Dopo il Concordato, l'IRC fu comunque impartito poichè considerato uno degli aspetti essenziali della tradizione e cultura italiana.

Nel secondo comma dell'articolo 9 del protocollo del 1984 viene sottolineato che *"nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.*"⁴⁸

⁴⁵ N.FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p.35

⁴⁶ Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, art.2
www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html

⁴⁷ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p. 35

⁴⁸ Legge 121/1985, art.9 co. 2

La decisione se prendere parte oppure no all'insegnamento, però, viene visto da molti giuristi come un atto non consono ai principi egualitari, *"in quanto la dichiarazione di avvalersi o meno dell' insegnamento, comporta una vera e propria schedatura e, implicitamente, una discriminazione tanto più rilevante solo se si pensi che a coloro che non si avvalgono dell' insegnamento non è garantita alcuna alternativa, né è consentito sottrarsi, posto che questo è un corso curricolare e non posto all'inizio o alla fine dell'orario delle lezioni, come avviene negli Stati Uniti con il sistema del relised time."*⁴⁹

Inoltre, *"fermo restando il rinnovamento delle motivazioni e della terminologia, v'è da dire che la possibilità di essere esonerati dalla frequenza del corso risultava già prevista dalla normativa previgente, così come era già presente nelle legislazione sui culti ammessi, e segnatamente nell'art.23 del Regio Decreto n. 289 del 1930, la possibilità che venisse impartito nei locali scolastici, seppur in presenza di particolari condizioni, un altro insegnamento religioso."*⁵⁰

In tale contesto, *"sarebbe stato preferibile un insegnamento riguardante per l'appunto la 'cultura religiosa' e non quella di una sola religione."*⁵¹

*"Il compromesso risultante dalle due discipline consisteva nel riconoscimento del primato della coscienza – e quindi nel diritto di non avvalersi – e nell'organizzazione di attività alternative a disposizione, facoltativamente, dei non avvelentisi: insomma, nell' istaurazione di un regime di effettiva concorrenza. Ma l'azione governativa, senza discontinuità al mutamento delle maggioranze politiche, è andata in senso antiorario: non organizzando le attività alternative e finendo per rafforzare l'insegnamento religioso."*⁵²

⁴⁹ M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 200

⁵⁰ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p.36

⁵¹ M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 200

⁵² N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 203

Un modo per favorire l'integrazione e non creare disparità è quello segnalato da alcune correnti politiche italiane: negli ultimi anni, infatti, è stata avanzata la proposta di inserire l'insegnamento della religione musulmana all'interno delle scuole pubbliche.

La finalità di tale richiesta sarebbe quella di attirare tra i banchi di scuola i bambini musulmani, allontanarli dalle frange radicali ed evitare che i ragazzi si avvicinino a sette estremiste. L'ora di religione islamica sarebbe impartita da docenti italiani, anche imam, con la clausola di parlare solo e soltanto la lingua italiana.

Questo insegnamento, infatti, potrebbe avvicinare gli studenti di cultura diversa insieme alle rispettive famiglie e sarebbe atto a promuoverne la conoscenza della cultura e della religione di appartenenza.

Anche il Vaticano si è dimostrato favorevole a questa possibilità, riconoscendo la bontà e l'utilità del progetto: per bocca del Cardinale Renato Raffaele Martino, ha sottolineato che sarebbe oltre che un diritto, un meccanismo che permetterebbe di evitare che i giovani di religione islamica finiscano nel "radicalismo".

Il Protodiacono di Santa Romana Chiesa ha sottolineato che "se si ammettono gli immigrati, essi vengono con la loro cultura e la loro religione e devono inculturarsi nel paese dove arrivano. A meno che non scelgano di convertirsi al cristianesimo - perché la libertà di religione è un principio sancito da Dichiarazione dei diritti dell'uomo - se scelgono di conservare la loro religione hanno diritto ad istruirsi nella loro religione."

L'insegnamento della religione musulmana a scuola non è cosa irrealizzabile poiché ci sono già esempi di Paesi europei che hanno deciso di stare al passo con la multiculturalità:

in Germania, ad esempio, si tengono lezioni di Islam fin dalle elementari per favorire lo scambio tra le diverse culture. La proposta è già realtà in molti Bundeslaender, almeno nella parte ovest della Repubblica federale, ma adesso anche in Assia viene resa sistematica.

L'iniziativa del governo dello Stato di Francoforte è stata presa per favorire l'integrazione della possente comunità turca, ovviamente in maggioranza musulmana e per fronteggiare la sfida sempre più minacciosa di gruppi integralisti, dai salafiti ad altre organizzazioni estremiste.

L'Italia, che sempre di più accoglie immigrati, ha la possibilità di giocare una carta che consentirebbe un vero e proprio slancio verso la completa realizzazione del processo d'integrazione in atto. Su questo campo, però, la situazione è abbastanza ferma.

Nel resto d' Europa viene assicurata un'ora di lezione alternativa ("Morale", "Etica") a quella della religione cattolica.

In Italia vige la possibilità di essere esonerati dall'insegnamento ed usufruire di quattro alternative: scegliere di frequentare l'ora alternativa (che dal 2012 deve necessariamente essere attivata qualora vi siano studenti che ne facciano richiesta); studiare con o senza l'ausilio del personale docente; uscire da scuola.

Recentemente è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza del 7 Maggio 2010, che ha chiaramente denunciato che *“la mancata attivazione dell'insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglia: la scelta di seguire l'ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall'assenza di alternative formative, perché tale assenza va, sia pure indirettamente ad incidere su un altro valore costituzionale, che è il diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 Cost. Ciò evidentemente non contraddice il carattere facoltativo dell'insegnamento alternativo: tale insegnamento è, e deve restare, facoltativo per lo studente, che può certamente non sceglierlo senza essere discriminato, ma la sua istituzione deve considerarsi obbligatoria per la scuola.”*⁵³

⁵³ C. D. S. Sent. N. 2749 del 07-05-2010

Nonostante si ravvisi per la scuola l'obbligo di determinare degli insegnamenti alternativi e di incaricare i docenti affinché avvenga lo svolgimento di queste lezioni, la realtà dell'ora alternativa è poco diffusa.

Ultima in ordine di tempo, la C.M. n.18 del 4 luglio del 2013 che ribadisce: *"deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota (n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva."*

Essendo quello dell'ora alternativa un diritto di ogni studente, le scuole dovrebbero attivare obbligatoriamente un servizio strutturale che risponda adeguatamente alle esigenze dei bambini e dei ragazzi: teoricamente, infatti, le pratiche più diffuse quali l'inserimento degli alunni in altre classi e la vigilanza da parte del personale ATA, non sarebbero lecite.

La nota MEF del 7 marzo 2011 Nr. 26482, oltre a sottolineare l'obbligatorietà dell'ora alternativa, ne chiarisce i tratti salienti: le attività proposte devono riguardare attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti appositamente incaricati e all'interno dei locali della scuola.

Il ruolo che, invece, ha giocato la Corte Costituzionale per quanto concerne la religione e il suo opposto, la laicità, è di fondamentale importanza.

Infatti, dopo la stipula dell'Accordo di Villa Madama tra lo Stato e la Santa Sede, l'Alta Corte è intervenuta per estrapolare in via ermeneutica il principio di laicità dalla Costituzione.

La sentenza 203/89 è la pietra miliare dell'enunciazione della laicità come *"principio supremo dell'ordinamento."*

Infatti, emerge una laicità positiva che *"implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale."*⁵⁴

*"Questa sentenza è importante perché relega in secondo piano la distinzione tra fedele e infedele e ne fa emergere il comune substrato della coscienza, che ha la stessa dignità negli uni e negli altri e a cui vanno collegati gli stessi diritti"*⁵⁵: secondo quanto estrapolato dalla sentenza 203/89, l'atteggiamento dello Stato verso le religioni non deve essere di indifferenza oppure estraneità, bensì cooperazione per la salvaguardia delle minoranze.

La Corte Costituzionale, dopo aver estrapolato il principio supremo, è intervenuta in più occasioni nelle polemiche: tra le tante questioni problematiche ha assunto particolare rilievo il tema dell'esposizione dei simboli all'interno della aule scolastiche.

Il Consiglio di Stato si era già espresso con il parere 63/1988 affermando che *"il crocifisso o, più comunemente, la croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa."*

Quasi un ventennio più tardi, è scoppiata la polemica riguardante l'immagine del Cristo in croce.

Occorre premettere che *"in assenza di una qualsiasi disposizione legislativa, la timidezza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione ha di fatto consegnato alla giurisprudenza amministrativa il compito di ricostruire i termini della legittimità dell'esposizione del crocifisso nella scuola pubblica."*⁵⁶

⁵⁴ Corte Costituzionale, sent. 203/89

⁵⁵ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 188

⁵⁶ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p.68

Nel 2002 l'avvocatura dello Stato di Bologna asserì che *"le disposizioni che prevedono l'affissione del Crocefisso nelle aree scolastiche vanno ritenute ancora in vigore"* e *"l'affissione del Crocefisso va ritenuta non lesiva del principio di libertà religiosa."*

Nel 2004 la Corte Costituzionale, interpellata dal Tar del Veneto, si è pronunciata sulla costituzionalità delle leggi riguardanti il crocefisso, sottolineando che *"non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte"*

Il tutto era nato dalla richiesta della signora Lautsi di rimuovere la croce dalle aule della scuola media di Abano Terme: rifiutata la richiesta, la donna si rivolse al Tar del Veneto. Quest'ultimo interpellò la Corte Costituzionale, che, come detto poc'anzi, decise di non intervenire.

Nel 2005 il Tar del Veneto si è pronunciato sostenendo che *"nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale"*.⁵⁷

La Signora Lautsi si è così rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che, condannò l'Italia e accolse la richiesta dei coniugi ribaltando la precedente decisione.

"La delicatezza del tema trattato risulta indirettamente confermata dalla circostanza che nella procedura davanti alla Grande camera si registra l'intervento, non solo di diversi membri del Parlamento europeo e di numerose organizzazioni non governative, ma soprattutto di ben

⁵⁷ Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Sezione III, Sentenza 17-22 marzo 2005, n. 1110 www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pa24.php?idDoc=16654585&idDocType=3

dieci Governi di Stati sovrani, questi ultimi tutti a sostegno della posizione del Governo italiano. Si realizza in tal modo una convergenza di posizioni tra paesi ortodossi e paesi cattolici, per fare fronte comune contro il principio che l'assenza di qualsiasi riferimento religioso nella sfera pubblica costituisca la strada migliore per garantire la libertà di religione di tutti i cittadini."⁵⁸

Tale sentenza è stata poi ribaltata in 2° grado nel 2011, quando la Grand Chambre ha assolto l'Italia accettando la tesi in base alla quale non sussistono elementi che provino l'eventuale influenza sugli alunni dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Un secondo ed ultimo parere del Consiglio di Stato, questa volta definitivo ed esaustivo, è stato emanato nel 2006 in risposta all' UAAR.

Esso ha evidenziato che l'Italia è un Paese laico e che il principio di laicità non è messo affatto in discussione dall'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche poiché *"in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana. Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i "Principi fondamentali" e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.*"⁵⁹

⁵⁸ A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni dei paesi dell'Unione Europea*, cit., p. 82-83

⁵⁹ Consiglio di Stato, sezione IV, 13 Febbraio 2006, n.556

www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/comma-per-comma/decisione-consiglio-di-stato-n-556-del-13-febbraio-2006-rimozione-del-crocifisso-nelle-aule-degli-istituti-scolastici.flc

Quello che sembra si sia delineato è *"un assetto ben definito, con l'attribuzione di un valore culturale al simbolo in oggetto e una dichiarazione di piena compatibilità della sua esposizione con i principi costituzionali della laicità, della libertà religiosa e del pluralismo."*⁶⁰

Tuttavia, quella del crocifisso è una questione che sembra destinata a creare in futuro nuove ed ulteriori polemiche poiché non esiste una legge specifica che ne vieta oppure promuova l'esposizione: sussiste, così, il rischio di strumentalizzare l'immagine del Cristo in croce per imporre una cultura rispetto ad un'altra.

*"Il simbolismo di imposizione pubblica è uno strumento di potere, Tanto quanto l'ossessione per le origini, per le radici, la proposta in termini vincolanti di simboli di riconoscimento delle propria identità denota la volontà di privilegiare alcuni elementi – culturali, religiosi, linguistici – a scapito di altri, di assolutizzarli invece di relativizzarli o di contestualizzarli storicamente."*⁶¹

Su tale tematica, la giurisprudenza italiana si è divisa in due orientamenti che non hanno trovato alcun punto d'incontro. Entrambi, sono sostenuti da giudici ordinari e giudici amministrativi.

Il primo, appoggiato dalla Corte Suprema di Cassazione:

"il crocifisso è un simbolo religioso e la sua esposizione in un'aula scolastica (nel caso adibita a seggio elettorale) viola questo principio. (...)

L'esposizione obbligatoria del crocifisso urta contro il << regime di pluralismo confessionale e culturale >> affermato da Corte cost. 203/1989: cioè, chiosa la Cassazione, una

⁶⁰ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p.65

⁶¹ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., pag. 80

<<pluralità di sistemi di senso e di valore, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà>>"⁶²

Il secondo, invece, sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, trova applicato il principio della maggioranza contro il singolo. *"E la maggioranza in Italia vede nel crocifisso un <<segno culturale e anche religioso, ma interpretato nel limitato e non limitativo senso>> non di fede ma di adesione ai valori secolarizzati del cristianesimo, che appare invece patrimonio largamente diffuso."*⁶³

Risultano aumentate le "dispute" in campo religioso, anche perché la fisionomia della nazione sta notevolmente cambiando: una situazione assai delicata si registra sull'alimentazione nelle scuole.

"Le norme sull' alimentazione sono una costante dei sistemi religiosi, tanto che proprio mediante il cibo, secondo qualche autore, le religioni darebbero il meglio di sé, costruendo un nesso potente tra i gesti quotidiani e la disciplina spirituale. L'insieme delle regole che ogni confessione ha progressivamente definito origina un vero e proprio regime alimentare

*che guida i comportamenti dei fedeli, disciplina l'atto naturalissimo del mangiare e, al contempo, agisce da marcatore culturale, contrassegnando visivamente l'appartenenza ad un gruppo e la distinzione dal resto della società."*⁶⁴

Nella religione musulmana, per esempio, ci sono *"numerosi divieti di tipo alimentare, primo fra tutti quello inderogabile, contenuto nello stesso Corano, relativo alla carne di maiale"*⁶⁵: in tal caso positiva è l'esperienza di tolleranza ed apertura che si sta verificando nelle mense scolastiche italiane, precisamente nel capoluogo piemontese di Torino.

⁶² N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 84

⁶³ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 85

⁶⁴ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p.76

⁶⁵ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p.77

Infatti, su "46000 pasti serviti ogni giorno, 2690 bambini hanno scelto il cibo senza maiale e 2750 quello senza carne. In tutto, 5440 bambini che arrivano da famiglie musulmane."⁶⁶

Sono statistiche che evidenziano la necessità impellente di non trascurare le usanze delle minoranze, che, numeri alla mano, diventano sempre più massicce.

Anche gli ebrei hanno peculiarità in ambito alimentare.

Infatti vige il divieto di cuocere la carne nel latte e di mangiare insieme i due alimenti, ricollegandosi al versetto biblico "*Non farai cuocere un capretto nel latte di sua madre*".

Importante è l'esperienza milanese, avvenuta il 20 ottobre 2015, che ha previsto l'adozione del "menu universale": in tutte le scuole elementari del capoluogo lombardo, infatti, i 50mila bambini hanno trovato pietanze variegata che rispettavano tutte le religioni del mondo.

Un modo, questo, per intrecciare le diverse culture ed amalgamarle senza creare frizioni e frazioni.

Nonostante le esperienze positive, come quella di Milano, tuttavia in Europa, precisamente in Francia, "*l'ambito alimentare ha risentito delle tensioni a sfondo religioso che hanno attraversato le società occidentali, giungendosi a prevedere che l'accesso da parte di studenti a menu privi di carne di maiale potesse essere consentito solo in presenza di prescrizione medica, o addirittura ad imporre che i bambini musulmani mangino nelle mense scolastiche carne non halal.*"⁶⁷

Inerente alla religione, è la polemica che ha suscitato il velo in Italia.

Intorno ai simboli religiosi si creano sempre accese diatribe: c'è chi è propenso all'esplicitazione dell'abbigliamento religioso e chi invece lo vede come una minaccia agli usi e costumi della tradizione italiana.

⁶⁶ www.larepubblica.it

⁶⁷ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit, p.78

Rilevante, in tal caso, è la pronuncia della Corte Costituzionale secondo cui vige *"il diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto dell' immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo."*⁶⁸

Anche l'abbigliamento è un fattore che porta alla qualificazione dell' identità di un individuo e, entro i limiti della riconoscibilità della persona, concorre ad esplicitare il diritto alla libera espressione.

Negli ultimi anni si sono registrate infinite polemiche al riguardo, in cui la giurisprudenza italiana è più volte intervenuta per chiarire la questione.

Il velo islamico presenta più tipologie.

Esiste il *hijab*, ossia un velo che non copre il volto e non impedisce il riconoscimento di una persona. Trattandosi di un foulard che avvolge il capo e non nasconde la faccia è stato riconosciuto anche ai fini anagrafici: per esempio, si può indossare anche per la fotografia della carta d'identità.

Diversamente, invece, *burqa* e *niqab* nascondono totalmente il viso e rendono impossibile il riconoscimento della persona.

Le donne musulmane fanno leva sui precetti della propria religione per rivendicare il diritto di non mostrarsi in pubblico, poiché, sinonimo di purezza e castità: la polemica tra conservatori islamici e cultura occidentale è inevitabile.

"Al di là delle specificità del contesto francese va sottolineato che le risposte fornite dai Paesi europei alla sfida del velo sono finora state multiforme almeno quanto lo è l'atteggiamento dei Paesi islamici rispetto questo indumento. L'orientamento più ricorrente-

⁶⁸ Cort. Cost. 3 febbraio 1994, n.13

*almeno rispetto all' hijab, che non coprendo il volto non impedisce il riconoscimento della persona - è stato quello di evitare l'intervento generale del legislatore, privilegiando soluzione case by case da parte delle autorità di volta in volta competenti, e perciò in condizione di valutare tutte le circostanze relative alle singole fattispecie in esame."*⁶⁹

Alcuni Paesi europei hanno seguito la legislazione francese, imponendo il divieto esplicito all'utilizzo del velo integrale.

L'Italia, invece, si differenzia.

Infatti l'uso del burqa è limitato solo nel momento in cui si chiede il riconoscimento della persona che lo indossa.

Non esiste, nel nostro Paese, una norma ad hoc riguardante il *niqab*, e spesso viene invocata la legge 152/1975, precisamente l'articolo 5:

"È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro."

Tre decenni più tardi è stata inasprita ancor di più la pena, con la legge 155/2005⁷⁰, ed è stato cancellato il "*giustificato motivo*" presente invece precedentemente.

Questo passaggio, visto da molti esponenti politici come la risoluzione al problema del velo integrale, in realtà non rientra con il tema dell'abbigliamento religioso poiché "*questa interpretazione avrebbe reso illeciti comportamenti da tutti considerati leciti* – come le

⁶⁹ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p. 70

⁷⁰ Legge 155/2005 art. 10, co. 1

processioni pasquali di incappucciati o gli abiti indossati dalle suore – e, dall'altro lato, che in realtà la norma prevede la non punibilità per chi indossa un indumento non allo scopo di rendersi irriconoscibile, ma per giustificato motivo, quale è sicuramente quello religioso che viene invocato dalle donne islamiche."⁷¹

Nel 2007, inoltre, è intervenuta la giurisprudenza amministrativa che ha sottolineato che con il burqa *"non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento.*"⁷²

L'Italia ha scelto di lasciar respirare il diritto alla libertà religiosa, nonostante le pressione di più forze politiche che spingono per inserire il divieto del velo integrale ed etichettarlo, quindi, come reato.

Il nostro Paese ha scelto *"il rispetto della libertà di coscienza e cultural-religiosa, che soccombe solo nel bilanciamento con le superiori esigenze di riconoscimento della persona da parte dell'autorità pubblica.*"⁷³

⁷¹ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit, p.70-71

⁷² Cons. Stato 19 Giugno 2008, n. 3076

⁷³ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p.217

CAPITOLO SECONDO

Scuola e pratiche religiose: il caso delle benedizioni pasquali

2.1. ATTI DI CULTO E SENTENZA FONTANELLI

In Italia, oltre alle polemiche suscitate dall' abbigliamento richiamante una specifica religione e dai particolari precetti delle confessioni religiose in ambito alimentare, si propagano le discussioni inerenti gli atti di culto negli edifici scolastici.

*"Va subito precisato che, in queste occasioni, il profilo negativo della libertà religiosa degli studenti viene sempre preso in considerazione dai soggetti competenti alla regolamentazione o alla organizzazione del singolo avvenimento, e la sua tutela viene altrettanto normalmente affidata alla predisposizione di misure che consentono a tutti coloro che non intendano essere presenti di non partecipare alla funzione."*⁷⁴

Interessante, in tal senso, il Decreto Legislativo del 16 Aprile 1994, secondo cui

"per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano

⁷⁴ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p.73

*per i detti alunni effetti comunque discriminanti*⁷⁵ e ancora *"nelle classi nelle quali sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di svolgere pratiche religiose in occasione dell'insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano comunque effetti discriminanti."*

S' inserisce in questo quadro una vicenda accaduta nel 2007: l'UAAR ha chiesto l'annullamento di una deliberazione del consiglio dell'istituto comprensivo della scuola elementare e media dei comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon. Il provvedimento incriminato autorizzava la visita pastorale dell' Ordinario diocesano alle comunità scolastiche.

Il Tar del Veneto, interpellato dall' Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, ha però dichiarato inammissibile il ricorso dei ricorrenti, poiché non è stata dimostrata l'esistenza di un soggetto concretamente leso dalla visita pastorale.

In seguito, chiamato in causa, il Consiglio di Stato ha sentenziato che *"nell'autorizzazione concessa dal consiglio d'istituto all'Ordinario diocesano, oggetto del ricorso, non può riconoscersi un effetto discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione cattolica, dal momento che, indipendentemente dalla qualificazione contenuta nel codex iuris canonici, sottolineata dai ricorrenti e che ha invece valore limitato all'ordinamento al quale si riferisce, la visita programmata non può essere definita atto di culto, né diretta alla cura delle anime secondo la definizione contenuta nell'art. 16 legge n.222 del 1985, ma assume piuttosto il valore di testimonianza culturale, tesa a evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale."*⁷⁶

⁷⁵ D. LGS. 16 Aprile 1994, N.297, Sezione II, art. 311

⁷⁶ Consiglio di Stato, sentenza 6 aprile 2010

irc2.vicenza.chiesacattolica.it/documenti/professione/angolo_giuridico/altri_documenti/sentenza_6aprile2010.pdf

E' da evidenziare come *"il punto di vista del soggetto debole divenga decisivo per l'inquadramento giuridico della vicenda e come le condizioni che ad esso si devono accompagnare – il clima umiliante e la violazione della dignità personale – possano effettivamente ricorrere in quell'ambiente scolastico che risultasse continuamente condizionato dai valori della religione di maggioranza ed esponesse così ad una continua condizione di minorità il soggetto non credente o magari appartenente ad una confessione religiosa 'sospetta' e 'straniera'."*⁷⁷

Le norme che disciplinano gli atti di culto nelle scuole statali sono la Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione prot. 13377/544/Ms del 13.2.1992, che apriva alla possibilità che le cerimonie religiose fossero svolte all'interno delle scuole.

Venivano dichiarate lecite, infatti, la messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali.

Le ordinanze n.391 e n.392 del Consiglio di Stato del 26 Marzo 1993 affermano che la scuola non può imporre *"agli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica di restare in classe a compiere attività didattica durante lo svolgimento di cerimonie religiose del culto cattolico."*

Nel 1993, invece, la Chiesa Evangelica si era ribellata alla celebrazione di riti cattolici all'interno della scuola in orario scolastico ed aveva, così, fatto ricorso.

La sentenza n. 250 del 17 Giugno 1993 del Tar dell' Emilia Romagna dichiarò, quindi, illegittima la delibera del consiglio di circolo scolastico che autorizzava lo svolgimento di riti religiosi durante l'orario scolastico.

⁷⁷ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p.76

"Per il TAR è sufficiente soffermarsi sulla richiamata norma del D.P.R. n. 416", che, all'articolo 6, prevede la possibilità del Consiglio d'Istituto di deliberare sulla programmazione di attività extrascolastiche, interscolastiche e parascolastiche, non nominando quindi il fattore religioso e non facendolo rientrare in tale contesto, "ed accertare che in esse non viene fatta rientrare la celebrazione di liturgie religiose o il compimento di atti di culto.

Una mancanza che non può essere colmata, secondo il giudice amministrativo, per via interpretativa, utilizzando a questo fine la normativa concordataria, per due ragioni.

In primo luogo, l'insegnamento della religione cattolica viene giustificato con il suo valore culturale, qualità che manca alla celebrazione di riti e agli atti di culto che restano fatti di fede individuale.

In secondo luogo, la sostituzione di un'ora di lezione con lo svolgimento di pratiche religiose, che nulla hanno a che fare con la formazione dello studente, non potrebbe che realizzare una palese interferenza della Chiesa nell'attività dell'istruzione statale, esclusa e non consentita dalla Costituzione."⁷⁸

Il Tar dell' Emilia Romagna nel 1993 non equiparò le pratiche religiose a manifestazione ed attività extrascolastiche e dichiarò illegittimo l'atto di culto all'interno della scuola.

Altra sentenza è quella del TAR per il Veneto (sez.II), del 20 dicembre 1999, n.2478, che dichiara illegittima la delibera di un Consiglio scolastico che disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario di lezione.

Un caso molto particolare è quello avvenuto nel 2015, quando tre parroci della zona dell'Istituto Comprensivo 20 di Bologna (le scuole primarie Fortuzzi e Carducci e quelle medie Rolandino) avevano chiesto di poter benedire per Pasqua le aule e la comunità scolastica.

⁷⁸ N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit, p.74

A chiedere l'autorizzazione erano stati, il 27 Dicembre 2014, i sacerdoti delle tre chiese bolognesi di Santa Maria della Misericordia, San Giuliano e Santissima Trinità, *“per l'espletamento dell'attività di benedizione pasquale senza fini di lucro nelle giornate riportate in apposita convenzione.”*

Il Consiglio d'Istituto, presieduto da Giovanni Prodi, aveva autorizzato il rito religioso ed acceso un durissimo dibattito all'interno della scuola ed all'interno della città.

Il 9 febbraio 2015, infatti, con la deliberazione n. 50/2015, il Consiglio d'Istituto deliberava a maggioranza, con 13 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari, di autorizzare l'apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell'istituto per le benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio, a condizione che queste fossero impartite in orario extra scolastico e che gli alunni fossero accompagnati dai familiari, o comunque da un adulto in funzione di sorveglianza.

Il ricorso, numero 155 del 2015, fu proposto da Monica Fontanelli ed altri insegnanti, contro il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e contro l'Istituto Comprensivo n. 20 di Bologna.

Al ricorso della donna, il Tar dell' Emilia risponde con una sentenza che ha suscitato soddisfazione da un parte, contestazione da un'altra.

Alla possibilità di *“concedere l'apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell'I.C. 20 per le benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio, con le seguenti modalità: - la benedizione pasquale dovrà avvenire in orario extra scolastico; - gli alunni dovranno essere accompagnati dai familiari, o comunque da un adulto che se ne assume l'onere della sorveglianza”* e di *“compiere, in occasione della prossima S. Pasqua, il rito della Benedizione Pasquale per gli alunni della Scuola di rispettiva competenza. Il rito potrebbe svolgersi al termine delle lezioni di uno degli ultimi giorni precedenti le vacanze pasquali, radunando gli alunni che volessero parteciparvi in un conveniente locale (salone o palestra)”*, il Tar ha

sentenziato che *"il principio costituzionale della laicità non significa indifferenza rispetto all'esperienza religiosa, ma comporta piuttosto equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose"*.

Non può, continuano i giudici, *"la scuola essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi che sono attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno – secondo scelte private di natura incompressibile – e si rivelano quindi estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni"*.

La sentenza del Tar dell'Emilia Romagna è stata vista come l'affermazione della laicità all'interno della scuola e quindi l'esaltazione dell'articolo 8 della Costituzione secondo cui *"tutte le religioni sono libere davanti alla legge"*: l'eguale tutela delle diverse religioni come riflesso del sentimento religioso del singolo.

Infatti, *"nella libertà di religione va fatta rientrare (in negativo) anche quella di non essere costretti a professare una fede religiosa, a farne propaganda, a esercitare alcun culto (in questo senso la sentenza n.85 del 1963 della Corte Costituzionale); ed, al limite, la libertà di non essere credenti (nelle forme esteriori di siffatta libertà può manifestarsi, giacché la libertà di coscienza in materia religiosa - cioè la libertà di credere o non credere in un' entità trascendente – attiene al <<foro interno>> di ciascuno e non può certo, per sua stessa natura, essere coartata) e di non avere imposto il compimento di atti con significato religioso."*⁷⁹

Compiere atti di culto a scuola, specie in un periodo storico dove gli aderenti all'ora di religione sono diminuiti e sono aumentati i fedeli di altre confessioni, stride con la tutela dell'individuo: *"il modo in cui il diritto di libertà religiosa è andato attuandosi nel nostro ordinamento ha destato nella dottrina alcune perplessità. Non tanto per quel che riguarda*

⁷⁹ T. MARTINES, *Diritto Costituzionale*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 379

aspetti teorici, come la configurazione negativa o positiva della libertà religiosa, il fascio unico o plurimo delle libertà, o la considerazione quale diritto pubblico subiettivo o mero diritto subiettivo. Ciò che ora si chiede è se tale diritto sia stato realmente attuato, di fronte al diffuso dissenso religioso, e come qualificare quest'ultimo.

Scarso il contributo proveniente dalle confessioni e la tutela internazionale, di fronte a una società sempre più pluralista anche sul piano religioso. Molte le differenze di previsioni normative in capo alle singole legislazioni." ⁸⁰

L'accoglimento da parte del Tribunale Amministrativo dell' Emilia Romagna della ragione dei ricorrenti, in cui è stato sottolineato come la scuola non può essere coinvolta in un rito attinente unicamente alla sfera individuale di ciascuno, è sembrato, metaforicamente parlando, una boccata d'ossigeno per l'articolo 8 della Costituzione.

I giudici emiliani, nella loro sentenza, hanno esplicitato e *"ribadito che le attività di culto religioso attengono alle pratiche di esercizio del credo confessionale di ciascun individuo e restano confinate nella sfera intima dei singoli, mentre una rilevanza culturale, non lesiva della libertà religiosa e non incompatibile con il principio di laicità dello Stato – quindi non escludente quanti professano una fede religiosa diversa o sono atei –, hanno tutte le attività che, nel diffondere elementi di conoscenza e approfondimento circa le religioni, la loro storia e le relazioni nel tempo intessute con la comunità, contribuiscono ad arricchire il sapere dei cittadini e ad assecondare in tal modo il progresso della società."*

Il TAR ha sottolineato, inoltre, che lo Stato è laico e questo porta non ad una indifferenza verso il fenomeno religioso bensì ad equidistanza ed imparzialità verso ogni credo: *"Ciò fa sì che anche la tutela della libertà religiosa non si risolve nell'esclusione totale dalle istituzioni*

⁸⁰ M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 123

scolastiche di tutto ciò che riguarda il credo confessionale della popolazione, purché l'attività formativa degli studenti si giovi della conoscenza di simili fenomeni se ed in quanto fatti culturali portatori di valori non in contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento e non incoerenti con le comuni regole del vivere civile, non potendo invece la scuola essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi che sono essi sì attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno – secondo scelte private di natura incompressibile – e si rivelano quindi estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni."

La diatriba legale avvenuta a Bologna è stata identificata come una vera e propria battaglia per la salvaguardia e la tutela della laicità, poiché se da un lato si schiera la formazione cattolica convinta che praticare atti culti in un luogo pubblico sia assolutamente non lesivo nei confronti dell' individuo, dall' altra parte invece c'è chi vede la pratica religiosa all'interno dell'edificio come invasiva.

Il TAR dell' Emilia Romagna ha saggiamente evidenziato, nella sentenza Fontanelli, che *"non v'è spazio per riti religiosi – riservati per loro natura alla sfera individuale dei consociati"* ma che invece posso riscontrarsi e crearsi *"occasioni di incontro che su temi anche religiosi consentano confronti e riflessioni in ordine a questioni di rilevanza sociale, culturale e civile, idonei a favorire lo sviluppo delle capacità intellettuali e morali della popolazione, soprattutto scolastica, senza al contempo sacrificare la libertà religiosa o comprimere le relative scelte.*

Che un'invalidabile linea di confine sia a tali fini costituita dalla circostanza che si tratti o meno di un atto di culto religioso è del resto confermato da una pronuncia del giudice amministrativo che, chiamato a stabilire se dovesse riconoscersi alla visita pastorale dell'Ordinario diocesano presso le comunità scolastiche un effetto discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione cattolica, ha rilevato come, alla luce della definizione contenuta nell'art. 16 della legge n. 222 del 1985, non si trattasse di attività di culto o di cura

delle anime ma piuttosto di testimonianza culturale tesa ad evidenziare i contenuti della religione cattolica in vista di una corretta conoscenza della stessa, così come sarebbe stato nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale."

Il timore, oltre a quello di creare discriminazioni e diseguaglianze, è quello che la scuola diventi terra di conquista per i credo religiosi: avere una scuola laica significa avere una scuola senza dogmi e aperta, unificatrice di valori comuni e che non divida su scelte intime che riguardano la sfera prettamente personale.

In questo contesto, *"l'impianto polinormativo e polisenso – ma non ambiguo, viste le univoche applicazioni operate dalla Corte – della laicità si presta ad accogliere ed integrare modelli culturali diversi, che verrebbero altrimenti rifiutati dalla secolarizzazione spinta fino ad una separazione radicale. (...)*

*La laicità partecipa al maggior equilibrio, del bilanciamento, che il costituzionalismo europeo e occidentale riserva ai diritti, che non precedono la legge ma sono fondati, unitamente alla legge, nella Costituzione."*⁸¹

Proprio per difendere la Carta è nata l'azione dei ricorrenti: le benedizioni pasquali all'interno dell'Istituto comprensivo 20 di Bologna erano, per i docenti e genitori contrari, una violazione di legge ed in particolare degli articoli 2, 3, 7, 19 e 21 della Costituzione, poiché *"la laicità in forza della quale il nostro Stato, la cui forma si caratterizza in senso plurastico, non resta indifferente davanti alle credenze di fede ma assicura la garanzia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale, garantisce richiede che fedi, culture e tradizioni diverse convivano in eguaglianza di libertà (sent. N. 508 del 2000): in altre parole,*

⁸¹ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p.50

garantisce l'uguale valore giuridico e il rispetto di tutte le diversità in materia di fede e di convinzioni, individuali e collettive, e garantisce la pari tutela delle differenze.

Pertanto le istituzioni pubbliche devono garantire il rispetto della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di tutte le confessioni (sent. n.235 del 1997) di tutte le credenze e di tutte le convinzioni."⁸²

Il quesito posto in tale vicenda è se sia giusto aprire gli edifici scolastici ad attività religiose oppure no.

Nella pronuncia dei giudici emiliani, infatti, vengono poste delle distinzioni:

non è rilevante il fatto che l'orario è extrascolastico. Bisogna, infatti, considerare lo scopo dell'istituzione scuola che, anche nelle attività pomeridiane, deve adempiere alla sua missione di promozione culturale.

Proprio in quest'ottica, assai importante è l'articolo 96 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione.

"Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale."

Più specificatamente, *"nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione*

⁸² G. CASUSCELLI, *Nozioni di diritto ecclesiastico*, cit., p.56

individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose."

In questo contesto nasce la protesta dei ricorrenti e la sentenza del Tribunale Amministrativo, secondo cui le attività di culto non rientrerebbero all'interno della promozione dei valori sopra indicati, poiché rappresentano una confessione specifica.

Le pratiche, quindi, dovrebbero rimanere confinate nella sfera del singolo: ciò non nega, però, la possibilità che preti ed imam possano parlare ad alunni e docenti, soltanto però con iniziative che volgano all'approfondimento della conoscenza della storia e delle relazioni che le varie religioni hanno intessuto ed intessono con la comunità ed il territorio.

Accanto alla soddisfazione dei docenti dell'Istituto Comprensivo n.20 di Bologna, si sono registrati gli sfoghi della parte avversa.

Il nuovo arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi ha dichiarato: *"Non credo sia questa la laicità, così come non è laico vietare la croce al cimitero. In Italia la laicità è anche data dal grande umanesimo che sta nel dialogo e nel confronto, non certo nella loro assenza."*

Nonostante la sentenza del TAR dell' Emilia Romagna e la ragione data ai ricorrenti, il tutto è stato ribaltato.

Proprio a sottolineare le infinite polemiche che suscita la religione quando s' incrocia col settore pubblico, specialmente con le scuola, il Ministero dell' Istruzione e della Ricerca coadiuvato dall' Istituto Comprensivo n.20 di Bologna ha fatto ricorso al Consiglio di Stato.

2.2. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

La sentenza Fontanelli s'inserisce in una realtà dove *"le differenze culturali e religiose bussano sempre con maggiore insistenza alla porta dello Stato costituzionale, minandone il caposaldo dell'eguaglianza sociale e giuridica e provocando un mescolamento di atti legislativi unilaterali e bilaterali, che la giurisprudenza costituzionale e convenzionale ha ben ordinato sul piano formale ma che sul piano dei contenuti soffre, almeno in Italia, della mancanza di un principio ispiratore unico.*

*Stanno attraversando una crisi i criteri della gerarchia e della competenza delle fonti, non riconducibili più interamente, e forse neppure prevalentemente, a quelle statuali."*⁸³

Dopo la sentenza del TAR dell' Emilia Romagna, che aveva giudicato illegittime le benedizioni pasquali all'interno della scuola sia in orario scolastico che extrascolastico poiché *"l'art. 7 del T.U. Scuola indica chiaramente che l'insegnamento scolastico si svolge attraverso le lezioni (con formulazione del relativo "orario"), nonché attraverso "altre attività scolastiche". L'art. 10, sempre del T.U. Scuola, specifica che le attività scolastiche possono essere "parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche". Infine il DPR 10 ottobre 1996 n. 567, prevede iniziative "complementari" (per obiettivi formativi) e iniziative "integrative" (cioè extracurricolari). In nessuno dei suddetti ambiti può essere collocata la benedizione pasquale cattolica, che ha natura di rito e/o atto di culto religioso. Pertanto non può costituire oggetto di deliberazione da parte dell'istituzione scolastica", il Ministro dell' Istruzione, dell'*

⁸³ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 10

Università e della Ricerca e dell'Istituto Comprensivo n.20 di Bologna sono ricorsi in appello contro tale decisione.

Si ricordi che, nel primo grado, i ricorrenti *“docenti e genitori dell’Istituto comprensivo n. 20, nonché ... soggetti giuridici che per finalità statutaria hanno a cuore la laicità e l’aconfessionalità della scuola pubblica”*⁸⁴ avevano dedotto che tale pratica religiosa calpestasse molti atti normativi.

La violazione di legge, secondo Monica Fontanelli ed il corpo docenti dell'Istituto, risiedeva negli articoli 2, 3, 7, 19 e 21 della Costituzione, cioè quelli più sensibili alle confessioni religiose.

Infatti, la proposta avallata dai tre sacerdoti, era definita non rispettosa verso i principi più basilari dello Stato e tradotti sulla nostra Carta: le benedizioni pasquali sono state viste come un danno al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, inteso sia come singolo sia come all'interno di una formazione sociale.

Ciò che è stato recriminato è anche il non rispetto della pari dignità sociale e dell'uguaglianza di fronte alla legge, *“senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*⁸⁵ ed il non rispetto dell'indipendenza senza interferenza tra la Chiesa Cattolica e lo Stato.

I punti lesi, secondo i ricorrenti, erano anche l'articolo 19 della nostra Carta che sostiene *“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”* e quello numero 20, secondo cui *“il*

⁸⁴ SENTENZA TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I – sentenza 9 febbraio 2016 n. 166

⁸⁵ Costituzione della Repubblica Italiana, art.3

carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività."

L' accusa mossa al Ministero dell'Istruzione ed all'Istituto Comprensivo era, inoltre, quella di aver violato gli articoli 7 e 10 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e cioè quei punti inerenti il collegio docenti e le attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.

In aggiunta, la trasgressione era nel D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e nell'art. 9, L. 25 marzo 1985, n. 121; violazione della competenza del Consiglio di Circolo; e nel DPR 31 maggio 1974, n. 416; eccesso di potere per carenza totale di motivazione.

E' stato contestato, quindi, un eccesso di potere per illogicità, perplessità e contraddittorietà poiché un atto di culto come quello della benedizione pasquale non rientrerebbe nella sfera delle attività scolastiche "complementari" ed "integrative", rifacendosi al suddetto D.P.R. n.567 del 1996.

"Pertanto il suo svolgimento esulerebbe dalle competenze dell'istituzione scolastica, alla quale competerebbero le sole attività suscettibili di far parte dell'offerta formativa affidatale; ciò anche in quanto la collocazione della pratica religiosa al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di partecipazione degli alunni, pur apparentemente salvaguardando la libertà religiosa dei componenti della comunità scolastica, otterrebbe comunque l'effetto di accostare l'istituzione al cattolicesimo e di lederne di conseguenza l'imparzialità, la neutralità, la laicità e la aconfessionalità, oltre a condizionare in modo significativo soggetti deboli come gli studenti, senza tenere conto della necessità di evitare qualsiasi discriminazione diretta o

*indiretta a causa della religione (art. 43 d.lgs. 25/07/1998 n. 286, testo unico sull'immigrazione; art. 2 d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e di tutelare diritti fondamentali quali quello alla non discriminazione (artt. 2 e 3 Cost.), alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e di pensiero (art. 21 Cost.)"*⁸⁶

A seguito delle motivazioni sostenute dalla parte contraria ai riti religiosi all'interno dell'edificio scolastico, il Tar, come detto, ha vietato tali atti.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e l'Istituto comprensivo N. 20 di Bologna hanno fatto ricorso.

Il Consiglio di Stato si è espresso il 27 Marzo 2017. I giudici, nella loro sentenza, hanno specificato che le benedizioni pasquali sono un rito religioso, momento d'incontro tra sacerdote e comunità, molto brevi e che non necessitano di particolari preparativi; il significato del rito è, per chi ne condivide la pratica, ricordare la presenza di Dio nei luoghi dove si lavora.

Non avrebbe senso, sottolinea il massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa, benedire i locali senza la presenza dei fedeli.

"Tale rito dunque, per chi intende praticarlo, ha senso in quanto celebrato in un luogo determinato, mentre non avrebbe senso (o, comunque, il medesimo senso) se celebrato altrove; e ciò spiega il motivo per cui possa chiedersi che esso si svolga nelle scuole, alla presenza di chi vi acconsente e fuori dall'orario scolastico, senza che ciò possa minimamente ledere, neppure indirettamente, il pensiero o il sentimento, religioso o no, di chiunque altro che, pur

⁸⁶ Consiglio di Stato, Sentenza del 27 Marzo 2017, www.olir.it/ricerca/getdocumentopdf.php?lang=ita&Form_object_id=6818

appartenente alla medesima comunità, non condivida quel medesimo pensiero e che dunque, non partecipando all'evento, non possa in alcun senso sentirsi lesa da esso."⁸⁷

In quest'ottica, *"una laicità finalmente sana o positiva, che più dell'indipendenza della Chiesa dallo Stato, si preoccupa, di fronte ai molteplici tentativi di emarginazione, della presenza della Chiesa nelle contingenze politiche, sociali ed economiche.*

Anche per ottenere quel presidio sanzionatorio o comunque vincolante di valori propri ma ormai inosservati dalla gran parte dei fedeli: supplisce, cioè, al deficit di potenza intrinseca con una maggiore presenza nella sfera pubblica."⁸⁸

Il Consiglio di Stato, nella sua recentissima sentenza, ha quindi affermato che la benedizione pasquale non incide in alcun modo sulla svolgimento della didattica e della scuola in generale. Ha sottolineato, inoltre, che non è da considerarsi diversa dalle attività "parascolastiche" che, inoltre, possono essere organizzate ed eseguite nelle scuole senza una delibera.

"Ed ancora, c'è da chiedersi come sia possibile che un (minimo) impiego di tempo sottratto alle ordinarie e le attività scolastiche, sia del tutto legittimo o tollerabile se rivolto a consentire la partecipazione degli studenti ad attività "parascolastiche" diverse da quella di cui trattasi, ad esempio di natura culturale o sportiva, o anche semplicemente ricreativa, mentre si trasformi, invece, in un non consentito dispendio di tempo se relativo ad un evento di natura religiosa, oltretutto rigorosamente al di fuori dell'orario scolastico.

⁸⁷ Consiglio di Stato, Sentenza del 27 Marzo 2017, www.olir.it/ricerca/getdocumentopdf.php?lang=ita&Form_object_id=6818

⁸⁸ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 11

Va aggiunto che, per un elementare principio di non discriminazione, non può attribuirsi alla natura religiosa di un'attività, una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima."⁸⁹

I giudici, poi, nominano proprio l'articolo 20 della Costituzione che, a detta dei ricorrenti, era stato trasgredito dall'Istituto Comprensivo n.20 di Bologna.

Infatti, citando proprio il ventesimo punto della Carta, sottolineano come sia vietato un trattamento che danneggi un rito religioso in quanto tale: *«il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative (...) per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività»*

La Corte Suprema asserisce che, logicamente, la partecipazione ad un rito religioso non può avvenire tramite coercizione, bensì deve verificarsi con adesione volontaria, facoltativa e libera. Sottolineando che la benedizione pasquale deve avvenire in orario non scolastico, senz'alcuna forma di contrapposizione con altri credo religiosi o con qualsivoglia diversa ideologia, non costituisce una violazione alla libertà ed alla tutela religiosa.

I legislatori, poi, hanno citato l'articolo 96, quarto comma, del Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, secondo cui gli edifici scolastici possono ospitare all'infuori dell'orario scolastico, attività volte alla promozione della cultura, della socialità e della civiltà.

Tra le finalità citate nella normativa può, secondo la Corte Suprema, rientrare quella indirizzata alla realizzazione di un culto religioso, a patto che la partecipazione sia fondata sulla volontarietà ed in orario extrascolastico, con delibera del Consiglio di Circolo.

⁸⁹ Consiglio di Stato, Sentenza del 27 Marzo 2017, www.olir.it/ricerca/getdocumentopdf.php?lang=ita&Form_object_id=6818

"Ed è appena il caso di ricordare che, nella prassi oggi invalsa, le competenze di tali organi scolastici sono intese in senso non certamente restrittivo, bensì estensivo o comunque elastico e flessibile, quanto alla tipologia ed alla natura delle attività "parascolastiche", "extrascolastiche", o comunque "complementari", che gli stessi organi possono liberamente ed autonomamente programmare o autorizzare."

I giudici, nell' esporre questa tesi, si rifanno al Decreto del Presidente della Repubblica, 8 marzo 1999, n. 275:

*"Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema (...) concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo."*⁹⁰

L'espressione *"riconoscono e valorizzano le diversità"* è ripresa e spiegata dal legislatore all'interno della sentenza Fontanelli: vengono intese *"tutte quelle iniziative che si rivolgano, piuttosto che alla generalità unitariamente intesa degli studenti, soltanto a determinati gruppi di essi, individuati per avere specifici interessi od appartenenze, per esempio di carattere etico, religioso o culturale, in un clima di reciproca comprensione, conoscenza, accettazione e rispetto, oggi tanto più decisivo in relazione al fenomeno sempre più rilevante dell'immigrazione e della conseguente necessità di integrazione."*

In questo quadro generale, il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR dell'Emilia Romagna, poiché *"i provvedimenti impugnati appaiono legittimi, non risultando fondati non*

⁹⁰ D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), art. 4

soltanto i motivi attinenti alle denunciate violazioni di legge, ma anche i motivi di ricorso riferiti all'incompetenza, al difetto di motivazione ed all'eccesso di potere."

Le reazioni all'indomani della sentenza sono state molto forti.

I ricorrenti, rappresentati dall'avvocato Virgilio, hanno parlato di *"una sentenza capziosa e che riscrive a suo modo il diritto scolastico e soprattutto il diritto canonico: si sostiene che è una benedizione di un luogo che va fatta con la comunità"*

La maestra Monica Fontanelli, che ha firmato il ricorso, ha parlato di forte insoddisfazione per l'esito della sentenza, rimarcando però come *"in ogni caso questa sentenza stabilisce un principio estremamente importante: non si possono fare benedizioni durante l'orario scolastico, pertanto ci aspettiamo che in nessuna scuola delle Repubblica siano celebrate funzioni religiose o benedizioni durante l'orario dell'attività scolastica."*

Quello che chiede il fronte avverso al Ministro dell'Istruzione, è la ricerca di una scuola inclusiva che eviti le barricate innalzate dalle scelte religiose: quindi, la ricerca di valori che uniscano al posto di dividere.

D'altro canto, invece, la diocesi di Bologna guidata dall'arcivescovo Matteo Zuppi parla di una decisione saggia, equilibrata e che rispetta il principio di laicità dello Stato italiano.

La giurisprudenza italiana, nel corso di questi decenni, ha cercato di rispondere periodicamente alle accese questioni riguardanti il fenomeno religioso, attingendo dalla fonte suprema del nostro ordinamento e dai suoi principi.

Per quanto concerne la Sentenza Fontanelli, la "partita" non è ancora chiusa.

I ricorrenti hanno deciso di appellarsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, appellandosi al concetto di laicità ed alla convinzione che la religione cattolica, seppur largamente più diffusa rispetto le altre, non può interferire all'interno di una struttura statale e designata per formare i bambini con ideali e principi universali.

Ciò che traspare, tuttavia, è che *"l'idea di Stato dovrebbe essere unica, esprimere una continuità, garantire l'identità e i diritti dei propri consociati.*

*Esso è, infatti, un ordinamento giuridico primario, che non ripete ad altri la propria legittimazione e che non può porre a base della propria esistenza valori che – sia pure largamente diffusi – non costituiscono patrimonio comune di tutti i propri adepti ma solo di una maggioranza, anche se rilevante, per cui, proprio per poterli tutti rappresentare, deve porsi su posizioni asettiche e ciò è garantito solo dalla laicità."*⁹¹

⁹¹ M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p.112

2.3 L'ECO A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

La Sentenza Fontanelli ha aperto un solco profondo nella continua e sempre più aspra, querelle tra universo cattolico e quello laico.

La polemica intorno alle benedizioni pasquali è soltanto l'ultima delle tante discussioni riguardanti la religione e l'estraneità che lo Stato, a detta di molti, dovrebbe avere.

*Tuttavia, "l'appartenenza ad una confessione non è certo irrilevante per lo Stato, che deve tenere conto delle opzioni religiose dei propri cittadini, di quei civis fidelis che sottostanno coattivamente al suo ordinamento e volontariamente a quello della propria confessione, come delle qualifiche dei ministri di culto, ecclesiastici o religiosi, per le quali rinvia alle singole confessioni di appartenenza."*⁹²

Se da un lato è stata contestata l'interferenza della religione cattolica all'interno della sfera scolastica, dall'altro invece si è evidenziato come il perseguire in maniera estremista il principio della non discriminazione può condurre a sua volta ad una forma discriminante.

*"Trattandosi di rapporti tra sacerdoti e laici, di relazioni reciproche (che il contesto basilare della communio esige siano strette e chiare, senza alcuna ombra di diffidenza e incomprendimento), penso sia doveroso procedere come farebbero due persone desiderose di comprendersi pienamente: vedere prima che cosa hanno in comune – per gioirne -, e poi – per capirsi – che cosa hanno di diverso, di proprio e di complementare."*⁹³

⁹² M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p.15

⁹³ J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa, Monografie giuridiche*, Giuffrè Editore, Milano, 1990, p.241

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in cui permette la benedizione a condizione sia svolta in orario extrascolastico, ha sottolineato come un atto di culto della religione cattolica non equivale ad un trattamento di riguardo verso una specifica confessione.

Il trattamento equivalente delle confessioni è un tratto saliente dei principi supremi del nostro ordinamento, inserito *"nel quadro di un pluralismo paritario, per la via del diritto comune o per la via della bilateralità, ne assicuri l'uguale libertà pur nella salvaguardia delle specificità proprie d'ognuna. La differenza e la diversità sono dunque assunte come elementi costitutivi del pluralismo confessionale, legittime istanze delle autonomie confessionali, che pertanto sono (devono essere) ininfluenti nell'attuazione dei fini-valori costituzionali rispetto ai quali quegli elementi vengano in considerazione, non consentendo di alterare l'uguale libertà di tutte le confessioni né in senso favorevole né in senso odioso."*⁹⁴

La questione, oltre a trovare ampio spazio all'interno delle mura nazionali, è stata citata e menzionata anche nella stampa estera.

Il The New York Times, il 23 Marzo 2015, aveva dedicato una finestra alla questione.

In prima pagina nella versione online, il quotidiano americano, dedicava un ampio approfondimento alla vicenda:

*"Preghiera, istruzione e Italia. Il caso della benedizione presso una scuola bolognese riflette il dibattito italiano su dove si estenda il confine fra Stato e Chiesa."*⁹⁵

Il giorno dopo, il 24 Marzo, lanciava l'articolo nella versione cartacea. L'alterco veniva trattato sulla prima facciata.

⁹⁴ G. CASUSCELLI, *Nozioni di diritto ecclesiastico*, cit., p.58

⁹⁵ www.larepubblica.it

*"In Italy, Plans for an Easter Blessing Yield a Lawsuit for a Public School"*⁹⁶ e cioè, *"In Italia i piani per una benedizione pasquale portano a una querela per la scuola pubblica."*

Anche in Spagna ha trovato spazio la questione.

Infatti, il quotidiano nazionale più importante del paese iberico ha dato risalto alla vicenda italiana.

El País ha intitolato *"Colegio público y bendito. Polémica en Italia por la visita de tres párrocos a un centro estatal"*⁹⁷; *"Scuola pubblica e benedizione. Polemica in Italia per la visita di tre parroci ad una scuola statale."*

L'articolo della testata giornalistica spagnola è molto interessante, poiché richiama l'attenzione sulla vicenda dell'insegnante Monica Fontanelli, sottolineando come la docente abbia ricevuto lettere anonime insieme a minacce ed insulti. Inoltre, dà alcune informazioni circa la situazione attuale dell'insegnamento cattolico: ricorda, infatti, che l'ora di religione perde 127000 studenti l'anno.

Il quotidiano accosta l'Italia alla Spagna, poiché entrambi hanno una rete di scuole pubbliche dove si insegna la dottrina cattolica. Ricorda, inoltre, che in entrambi i paesi l'insegnamento è facoltativo, anche se in Spagna ha più peso perché, dopo l'ultima riforma scolastica, viene inserito nel punteggio finale, fa media, ed è imprescindibile per ottenere una borsa di studio.

El País, inoltre, ha accostato la vicenda Fontanelli ad un'altra vicenda verificatasi nel paese iberico.

⁹⁶ The New York Times, 24 Marzo 2015

www.nytimes.com/2015/03/24/world/in-italy-catholic-blessing-for-easter-fuels-lawsuit-against-school.html?_r=0

⁹⁷ politica.elpais.com/politica/2015/04/02/actualidad/1427989917_742635.html

L'episodio citato è quello del divieto di visitare le scuola posto al Vescovo di Cordoba, Demetrio Fernández González, a seguito delle proteste di un genitore di un alunno che vedeva nei colloqui che il pastore aveva con gli studenti un'interferenza della Chiesa nella scuola pubblica.

La madre del ragazzo, similmente a quanto avvenuto a Bologna, è stata accusata di non rispettare il volere della maggioranza.

*"Gli atti religiosi non sono frequenti nelle scuole pubbliche spagnole, spiega Jesús Losada, presidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER) e insegnante di religione. Quando si organizzano, inoltre, è sempre come attività extrascolastiche e di volontariato."*⁹⁸

Al Vescovo di Cordoba, contrariamente a quanto avvenuto a Bologna, non è stato concesso di visitare la scuola.

Nel "caso Fontanelli", il Consiglio di Stato ha fatto rientrare la benedizione pasquale nella sfera delle didattiche "parascolastiche", inserendola quindi in quelle attività che possono essere svolte all'interno dell'edificio scolastico senza una delibera del Consiglio d'Istituto.

Infatti, l'atto di culto in questione veniva visto *"non diversamente dalle diverse attività "parascolastiche" che, oltretutto, possono essere programmate o autorizzate dagli organi di autonomia delle singole scuole anche senza una formale delibera."*⁹⁹

Sempre nella recente sentenza, il massimo organo richiamava l'articolo 96, quarto comma, del Decreto legislativo del 16 aprile 1994, numero 297; secondo cui *"gli edifici scolastici*

⁹⁸ El País
politica.elpais.com/politica/2015/04/02/actualidad/1427989917_742635.html

⁹⁹ Consiglio di Stato, sentenza del 27/03/2017

possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile."

In questi valori e nella loro promozione, il Consiglio di Stato ha fatto rientrare l'atto di culto, con la clausola che sia volontario e non sotto coercizione.

In Spagna, invece, la situazione è andata diversamente.

Partendo dal presupposto che la situazione in Andalusia è assai delicata, poichè la Giunta locale negli ultimi anni sta cercando di togliere l'ora di religione nelle proprie scuole ed ha preteso una gestione "congiunta" della cattedrale di Cordoba, i rapporti tra la politica andalusa e la Chiesa sono ai minimi storici.

La visita del Vescovo spagnolo nelle scuole pubbliche ha creato molti malumori e contestazioni.

"Demetrio Fernández ha posto un programma per andare nelle scuole e spiegare personalmente nella classe di Religione Cattolica cos'è un vescovo e ciò che fa":¹⁰⁰

l'incontro era inserito nel contesto di un'ampia visita che il sacerdote voleva fare in tutte le diocesi della regione.

La delegazione dell'Istituto regionale della Pubblica Istruzione ha inviato una circolare alle scuole di Cordoba per esprimersi sulla visita del pastore. La votazione finale, conclusasi con dieci voti favorevoli, due astenuti ed uno contrario, aveva dato il via libera alle visite del religioso. Le forti contestazioni avvenute fuori dagli edifici scolastici, con gli slogan "*no necesito tu bendición*", hanno portato al dietrofront del prelado maggiore.

¹⁰⁰ www.elpais.com/politica/elpais.com/politica/2015/04/02/actualidad/1427989917_742635.html

Diversamente a quanto avvenuto a Bologna, dove appunto la benedizione è consentita in orario extrascolastico e senza una formale delibera, invece in Spagna la vicenda è andata molto diversamente.

Il Vescovo, infatti, nel caso abbia il permesso di visitare gli edifici scolastici, dovrà presentare preventivamente le relazioni scritte dei suoi interventi per farli approvare dal Consiglio d'istituto. E' stato inoltre chiesto a mons. Fernandez di attenersi strettamente all'ambito dell'insegnamento cattolico e quindi d'incontrare esclusivamente gli alunni di tale religione; escludendo quindi qualsiasi contatto con tutti gli studenti aderenti ad un'altra fede oppure agnostici.

La situazione, anche qui, è aperta: la Diocesi ha infatti pubblicato un comunicato in risposta alla Giunta dell'Andalusia. Ha sottolineato che nell'anno scolastico 2013/2014 l'ora di religione cattolica è stata scelta dal 90,73% degli aventi diritto nelle scuole primarie e dal 57,74% in quelle secondarie.

In seguito, ha dichiarato che quello proposto dal Vescovo era un "diritto" e quindi non una concessione, come evidentemente è stata posta dalla politica locale. La Chiesa ha dichiarato che si muoverà, *"facendo ricorso a tutti i mezzi consentiti dalla legge"*.

La situazione italiana si presenta molto differente da quella spagnola.

In Italia, infatti, il Consiglio di Stato, ha respinto l'accusa secondo cui la benedizione pasquale comporterebbe una violazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, precisamente del D.P.R. n.567 del 1996.

L'atto di culto è stato definito attività "parascolastica" e quindi non necessitante di una delibera.

Il Consiglio di Stato ha fatto decadere, quindi, la denuncia di trasgressione dell' articolo 7 e 10 del Decreto legislativo n. 297/1994, cioè quello riguardante le attribuzioni del Collegio dei docenti: i ricorrenti qualificavano la benedizione non attribuibile a nessuna attività scolastica.

In Spagna si è deciso di regolarizzare la visita del Vescovo tramite una previa esaminazione degli interventi del prete, che per l'appunto dovrà presentare il rapporto anticipatamente.

La differenza di trattamento, tuttavia, è riconducibile all'orario delle attività: l'azione svolta dal religioso italiano, infatti, avviene ed avverrà in orario extrascolastico. Lo stesso Consiglio di Stato, infatti, ha sottolineato questo punto.

All'indomani della sentenza, la stessa ricorrente Monica Fontanelli aveva sottolineato che, nonostante la delusione per il parere del massimo organo amministrativo, comunque vigeva una certa soddisfazione per l'esaltazione del principio di laicità durante l'orario scolastico.

In Spagna, invece, la vicenda e le connesse polemiche nascono dal desiderio di svolgere l'attività durante l'orario scolastico.

Proprio da questa differenza, probabilmente, nascono le diverse decisioni prese dagli organi dei due Paesi.

L' impressione è che le vicende inerenti la scuola e la religione sono ben lontane dall'essere risolte.

La questione italiana non è ancora chiusa, come peraltro dichiarato dai ricorrenti.

Immediatamente dopo la sentenza del Consiglio di Stato, infatti, hanno annunciato di voler fare ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Quest'ultima *"sta quanto meno smussando le punte più aspre di disposizioni statali privilegiate o discriminatorie, pur sovente ricorrendo ad un uso largheggiante del margine di apprezzamento come dimostra la riforma delle sentenze"*

*rese in prima istanza sull'illegittimità del crocifisso esposto nelle aule scolastiche del nostro paese e sul divieto di procreazione medica assistita in Austria."*¹⁰¹

Concludendo, ciò che oltre ogni polemica e progetto sembra necessario, è aprire completamente le porte ad una società multiculturale ed interculturale, senza rinchiudersi dietro le barricate di una laicità o una fede estremizzata: bensì, incrociare le due strade e trovare un punto in comune;

Crederne nei valori della religione cattolica non vuol dire certamente negare la diversità, così come credere nella laicità non vuol dire avere il diritto di negare l'esistenza di una qualunque forma di religione.

Credo che proprio in questo ambito s'inseriscano le decisioni dello Stato italiano, che tentano fondamentalmente man mano di stemperare i toni, spesso esasperati ed esasperanti, delle due fazioni: il legislatore italiano, infatti, sta cercando di permettere ad ogni corrente di esplicitare la propria essenza, senza prendere decisioni che penalizzano una determinata comunità.

La soluzione migliore è quella di non cedere a posizioni estremiste, che vedono nella negazione dell'altro, in questo caso inteso come "fenomeno", la via per esplicitare un determinato principio: nella moltitudine e nella diversità risiede il caposaldo ed il valore più intimo ed essenziale della stessa democrazia.

Ciò che serve è una legislazione che *"possa far partire un processo educativo di base per le comunità cristiane che le porti a vedere nell'altro, nell'immigrato, nel diverso, una ricchezza e non un problema. Solo un prolungato impegno educativo alla base che rimetta in discussione l'ideologia della sicurezza, della tolleranza-zero, l'ideologia della nostra*

¹⁰¹ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p.13

superiorità potrà permetterci di sperare che un domani come popolo potremo esprimere qualcosa d'altro della legislazione"¹⁰² che vede, molto spesso, nell' espulsione e nell'allontanamento della diversità, il proprio fondamento.

Fondamentale è, quindi, integrare e non disintegrare.

Vedere nelle minoranze "*una sorta di visione apocalittica del bene*"¹⁰³, se davvero si vuole raggiungere "*la convivialità delle differenze*", come auspicava Don Tonino Bello.

¹⁰² A. ZANOTELLI, *Korogocho*, Feltrinelli Editore, Milano, 2003, p.206

¹⁰³ DON A. GALLO, *Sopra ogni cosa*, Edizioni Piemme, Milano, 2014, p. 25

BIBLIOGRAFIA

- CARITAS E MIGRANTES, *Dossier Statistico Immigrazione*, 2012, 22° rapporto, 2012
- G. CASUSCELLI, *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli Editore, Torino, 2012
- N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, Il Mulino, Bologna, 2012
- N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, Libellula Edizioni, Tricase, 2012
- DON A. GALLO, *Sopra ogni cosa*, Edizioni Piemme, Milano, 2014
- J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Monografie giuridiche, Giuffrè Editore, Milano, 1990
- A. LICASTRO, *Il diritto ecclesiastico delle religioni nei paesi dell'Unione Europea*, Giuffrè Editore, Milano, 2012
- T. MARTINES, *Diritto Costituzionale*, Giuffrè Editore, Milano, 2003
- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*, 2007
- M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli Editore, Torino, 2010
- A. ZANOTELLI, *Korogocho*, Feltrinelli Editore, Milano, 2003

SITOGRAFIA

- www.immigrazione.biz/stampacircolare.php?id=597
- hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101
- www.edscuola.it/archivio/norme/edfisica/dm_9_79.html
- www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm205_90.html
- hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cecf0709-e9dc-4387-a922-eb5e63c5bab5/documento_di_indirizzo.pdf
- www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm205_90.html
- host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Lex-doc/Gr_cost.pdf
- www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/de/zGermania_sin.pdf
- www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/pl/polonia.pdf
- www.lastampa.it
- www.larepubblica.it
- www.thenytimes.com
- www.elpais.com
- www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.htm
- www.quotidianoentitlocali.ilsole24ore.com/pa24.php?idDoc=16654585&idDocType=3
- www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/comma-per-comma/decisione-consiglio-di-stato-n-556-del-13-febbraio-2006-rimozione-del-crocefisso-nelle-aule-degli-istituti-scolastici.flc
- irc2.vicenza.chiesacattolica.it/documenti/professione/angolo_giuridico/altri_documenti/sentenza_6aprile_2010.pdf
- www.olir.it/ricerca/getdocumentopdf.php?lang=ita&Form_object_id=6818
- www.nytimes.com/2015/03/24/world/in-italy-catholic-blessing-for-easter-fuels-lawsuit-against-school.html?_r=0
- politica.elpais.com/politica/2015/04/02/actualidad/1427989917_742635.html
- www.corrispondenzaromana.it

